

**COMUNE DI**  
**MOLFETTA**

**Mercato Ittico Ingrosso**

**REGOLAMENTO**



# INDICE

Preambolo		Pag. 2
◆ <a href="#">Art. 1</a>	◆ <i>Definizione del mercato</i>	Pag. 2
◆ <a href="#">Art. 2</a>	◆ <i>Definizione dei prodotti ittici</i>	Pag. 2
◆ <a href="#">Art. 3</a>	◆ <i>Commercio all'ingrosso fuori del mercato</i>	Pag. 2
◆ <a href="#">Art. 4</a>	◆ <i>Gestione del Mercato</i>	Pag. 3
◆ <a href="#">Art. 5</a>	◆ <i>Commissione del Mercato</i>	Pag. 3
◆ <a href="#">Art. 6</a>	◆ <i>Convocazione</i>	Pag. 4
◆ <a href="#">Art. 7</a>	◆ <i>Direttore del Mercato</i>	Pag. 5
◆ <a href="#">Art. 8</a>	◆ <i>Compiti del Direttore di Mercato</i>	Pag. 5
◆ <a href="#">Art. 8/bis</a>	◆	Pag. 6
◆ <a href="#">Art. 9</a>	◆ <i>Altro personale addetto al mercato</i>	Pag. 6
◆ <a href="#">Art. 10</a>	◆ <i>Servizi vari</i>	Pag. 7
◆ <a href="#">Art. 11</a>	◆ <i>Servizio di verifica peso</i>	Pag. 8
◆ <a href="#">Art. 12</a>	◆ <i>Gestione dei servizi</i>	Pag. 8
◆ <a href="#">Art. 13</a>	◆ <i>Vigilanza Igienico-Sanitaria</i>	Pag. 8
◆ <a href="#">Art. 14</a>	◆ <i>Servizio di facchinaggio</i>	Pag. 9
◆ <a href="#">Art. 15</a>	◆ <i>Pesatura dei prodotti</i>	Pag. 10
◆ <a href="#">Art. 16</a>	◆ <i>Corrispettivi e tariffe</i>	Pag. 10
◆ <a href="#">Art. 17</a>	◆ <i>Cassa Mercato</i>	Pag. 10
◆ <a href="#">Art. 18</a>	◆ <i>Responsabilità</i>	Pag. 11
◆ <a href="#">Art. 19</a>	◆ <i>Venditori e compratori</i>	Pag. 11
◆ <a href="#">Art. 19/bis</a>	◆	Pag. 11
◆ <a href="#">Art. 19/ter</a>	◆	Pag. 12
◆ <a href="#">Art. 19/quater</a>	◆	Pag. 12
◆ <a href="#">Art. 20</a>	◆ <i>Astatori-Commissionari</i>	Pag. 12
◆ <a href="#">Art. 21</a>	◆ <i>Accesso al mercato – Documenti</i>	Pag. 12
◆ <a href="#">Art. 22</a>	◆ <i>Disciplina degli operatori</i>	Pag. 13
◆ <a href="#">Art. 23</a>	◆ <i>Posteggi</i>	Pag. 14
◆ <a href="#">Art. 24</a>	◆ <i>Destinazione dei posteggi</i>	Pag. 14
◆ <a href="#">Art. 25</a>	◆ <i>Corrispettivo per l'uso dei posteggi</i>	Pag. 15
◆ <a href="#">Art. 25/bis</a>	◆ <i>Diritti di mercato</i>	Pag. 15
◆ <a href="#">Art. 26</a>	◆ <i>Assegnazione posteggi</i>	Pag. 15
◆ <a href="#">Art. 27</a>	◆ <i>Carattere delle assegnazioni di posteggio</i>	Pag. 16
◆ <a href="#">Art. 28</a>	◆ <i>Gestione del posteggio</i>	Pag. 16
◆ <a href="#">Art. 29</a>	◆ <i>Indicazione dei posteggi</i>	Pag. 16
◆ <a href="#">Art. 30</a>	◆ <i>Uso dei posteggi - Uffici – Magazzini</i>	Pag. 17
◆ <a href="#">Art. 31</a>	◆ <i>Termine delle assegnazioni</i>	Pag. 17
◆ <a href="#">Art. 32</a>	◆ <i>Revoca delle assegnazioni dei posteggi - magazzini - uffici</i>	Pag. 17
◆ <a href="#">Art. 33</a>	◆ <i>Riconsegna dei posteggi</i>	Pag. 18
◆ <a href="#">Art. 34</a>	◆ <i>Posteggio riservato all'Ente Gestore</i>	Pag. 18
◆ <a href="#">Art. 35</a>	◆ <i>Minimi di attività</i>	Pag. 18
◆ <a href="#">Art. 36</a>	◆ <i>Calendario ed orario delle contrattazioni</i>	Pag. 18
◆ <a href="#">Art. 37</a>	◆ <i>Inizio e termine delle contrattazioni</i>	Pag. 19
◆ <a href="#">Art. 38</a>	◆ <i>Ingresso al mercato</i>	Pag. 19
◆ <a href="#">Art. 39</a>	◆ <i>Provvedimento d'urgenza del Sindaco</i>	Pag. 19
◆ <a href="#">Art. 40</a>	◆ <i>Ordine interno</i>	Pag. 19
◆ <a href="#">Art. 41</a>	◆ <i>Pulizia dei posteggi e magazzini</i>	Pag. 20
◆ <a href="#">Art. 42</a>	◆ <i>Circolazione - Movimento degli operatori - mezzi e del personale addetto al trasporto</i>	Pag. 20
◆ <a href="#">Art. 43</a>	◆ <i>Operazioni di vendita</i>	Pag. 21
◆ <a href="#">Art. 44</a>	◆ <i>Vendita dei prodotti</i>	Pag. 21

◆ <a href="#">Art. 44/bis</a>	◆ Vendita all'asta	Pag. 22
◆ <a href="#">Art. 45</a>	◆ Registrazione delle vendite	Pag. 23
◆ <a href="#">Art. 46</a>	◆ Merci in vendita e ritiro dei prodotti dal mercato	Pag. 24
◆ <a href="#">Art. 46/bis</a>	◆ Vendita diretta al dettaglio dei produttori ittici	Pag. 24
◆ <a href="#">Art. 47</a>	◆ Confezionamento dei telai e delle derrate	Pag. 25
◆ <a href="#">Art. 48</a>	◆ Norme e modalità per la vendita	Pag. 25
◆ <a href="#">Art. 49</a>	◆ Strumenti di misura	Pag. 25
◆ <a href="#">Art. 50</a>	◆ Vendite per conto	Pag. 25
◆ <a href="#">Art. 51</a>	◆ Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere	Pag. 26
◆ <a href="#">Art. 52</a>	◆ Prodotti affidati all'Ente Gestore	Pag. 26
◆ <a href="#">Art. 53</a>	◆ Documentazione delle singole vendite - rilevazioni statistiche e listino prezzi	Pag. 27
◆ <a href="#">Art. 54</a>	◆ Attività ed interventi dell'Ente Gestore	Pag. 27
◆ <a href="#">Art. 55</a>	◆ Forma dei provvedimenti dell'Ente Gestore	Pag. 28
◆ <a href="#">Art. 56</a>	◆ Provvedimenti disciplinari ed amministrativi	Pag. 28
◆ <a href="#">Art. 57</a>	◆ Norme transitorie	Pag. 28
◆ <a href="#">Art. 58</a>	◆ Disposizioni finali	Pag. 29
◆ <a href="#">Art. 59</a>	◆ Entrata in vigore del regolamento	Pag. 29
◆ <a href="#">Tabella A</a>	◆ Criteri e modalità per la assegnazione dei posteggi di vendita Uffici e magazzini	Pag. 29
◆ <a href="#">Tabella B</a>	◆ Operazione di carico e scarico - Accesso operatori - Prodotti di Produzione locale	Pag. 30
◆ <a href="#">Tabella C</a>	◆ Determinazione dei turni di vendita	Pag. 30



## **PREAMBOLO**

E' oggetto del presente regolamento la disciplina del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici secondo il disposto della legge 25.03.1959 nr. 125 del regolamento tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici (D.M. 10.06.1959).

### **ART. 1** **DEFINIZIONE DEL MERCATO**

Gli immobili, le attrezzature, gli impianti, la banchina ed i piazzali antistanti il mercato, i servizi messi a disposizione degli operatori economici del settore dei prodotti ittici, siti in MOLFETTA, costituiscono il MERCATO PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO dei prodotti stessi ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge nr. 125/59.

Ai soli fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento la banchina, entro un raggio di 1000 metri dal mercato, deve considerarsi Area di Mercato.

Ente istitutore del Mercato è il Comune di Molfetta.

### **ART. 2** **DEFINIZIONE DEI PRODOTTI ITTICI**

La generica denominazione "PRODOTTI ITTICI" usata nel presente regolamento vuol riferirsi al pesce propriamente detto, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati e/o trasformati, anche refrigerati, congelati o surgelati, nonché ogni altro prodotto della pesca di mare e degli allevamenti in acqua di mare e delle attività di acquacoltura destinati normalmente all'alimentazione umana, di qualsiasi provenienza e comunque giunto nel mercato.

I quantitativi minimi che possono essere oggetto di commercio all'ingrosso sono riferiti al contenuto di un telaio o cassetta di ciascun lotto o partita presentata per la vendita od anche di singoli esemplari non inferiori ad 1 chilogrammo.

### **ART. 3** **COMMERCIO ALL'INGROSSO FUORI DEL MERCATO**

Per la definizione di commercio all'ingrosso si fa riferimento al dispositivo della legge 25.03.1959 nr. 125 ed al D.M. 11.06.1971 nr. 246 della disciplina del commercio.

L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici può svolgersi anche fuori del mercato secondo il disposto dell'art. 1 legge citata.

Il commercio all'ingrosso fuori mercato potrà essere consentito solo in locali riconosciuti idonei dalle competenti autorità sempre che siano possibili le operazioni di carico e scarico senza intralciare la viabilità e recare comunque turbamento al traffico cittadino.

In ogni caso esso deve svolgersi con l'osservanza delle leggi e delle norme in materia di vigilanza e controllo delle sostanze alimentari e delle norme di polizia annonaria e degli artt. del presente regolamento che non riguardino il funzionamento interno del mercato stesso ma attengano:

- 1) alla vigilanza ed al controllo igienico-sanitario;
- 2) al calendario ed orario per le operazioni mercantili;
- 3) alla scarica dei rifiuti ed ai servizi igienico sanitari;
- 4) alla commercializzazione dei prodotti ed alla confezione dei colli e derrate;
- 5) alla rilevazione dei prezzi e compilazione delle statistiche che debbono essere trasmesse agli uffici competenti;
- 6) agli strumenti di pesatura ed osservanza delle leggi relative;
- 7) ai mezzi di trasporto.

In ogni caso compete alle autorità comunali emanare norme regolamentari a parte che disciplinino il commercio all'ingrosso fuori mercato onde evitare abusi ed impedire turbativa alla viabilità ed al decoro cittadino.

Rimane comunque fermo quanto disposto dall'art.3 legge 1487 del 12 luglio 1938.

Chi esercita il commercio all'ingrosso fuori mercato ed è in possesso dei titoli relativi, deve farne comunicazione preventiva all'USL territoriale competente.

Per la violazione delle norme sopra richiamate si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative.

La sanzione è applicata dal Sindaco, con le modalità di cui alla legge 24.11.1981 nr. 689 e relativo regolamento di esecuzione.

**E' fatto comunque divieto assoluto di esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti trattati nel mercato, entro un raggio di 1000 metri dal mercato stesso.**



Entro tale ambito, che si considera ambito di mercato, è altresì fatto divieto, negli orari di funzionamento del mercato, la sosta di natanti e/o veicoli che trasportino prodotti non destinati ovvero non provenienti dal mercato, nonché la consegna di prodotti commercializzati fuori mercato.

#### **ART. 4** **GESTIONE DEL MERCATO**

Il mercato all'ingrosso del pesce è gestito in via temporanea dal Comune di Molfetta e comunque fino a quando con apposito e specifico provvedimento non si costituisca, in attuazione del disposto della legge finanziaria 41/86 art. 11 e della deliberazione CIPE del 21.12.1988, apposito ENTE di gestione nelle forme previste dalla vigente legislazione.

I proventi della gestione debbono essere commisurati a sostenere le spese necessarie al funzionamento ed alla manutenzione del mercato e dei servizi relativi, nonché all'ammortamento, miglioramento ed adeguamento degli impianti.

Il bilancio della gestione del Mercato verrà sottoposto annualmente all'approvazione del Consiglio Comunale di Molfetta.

#### **ART. 5** **COMMISSIONE DI MERCATO**

Presso il Mercato ittico di Molfetta, per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge 25.3.1959 n. 125 e del presente regolamento, è istituita apposita Commissione presieduta dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Qualora il Presidente della Camera di Commercio non ritenga di poter assumere personalmente la presidenza della Commissione, delega, di massima, il Sindaco o l'Assessore competente ai mercati, sempre che non vi siano riconosciute incompatibilità previste dalla Legge e che il mercato sia gestito dal Comune.

La Commissione, oltre che dal Presidente, è composta dai seguenti altri membri, tutti nominati con deliberazione della Giunta Regionale:

1) TRE rappresentanti del Comune eletti dal Consiglio Comunale fra i suoi componenti; ogni Consigliere non potrà votare più di due nominativi al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza.

2) UN rappresentante della Camera di Commercio, designato, tra i suoi componenti, dalla Giunta Camerale.

3) Due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'Agricoltura e Foresta.

4) Un rappresentante della Capitaneria di Porto.

5) Il responsabile del servizio di Igiene Pubblica della competente U.S.L..

6) Il responsabile del servizio veterinario della competente U.S.L. o altro veterinario da questo delegato.

7) TRE rappresentanti dei produttori ittici, di cui almeno uno designato dalle organizzazioni delle cooperative ove esistenti.

8) UN commerciante all'ingrosso dei prodotti ittici.

9) UN commissionario o un mandatario del mercato.

10) UN commerciante al minuto di prodotti ittici.

11) DUE rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle organizzazioni Sindacali di categoria.

12) TRE rappresentanti dei consumatori scelti tra terne segnalate dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori.

13) UN operatore abituale con i mercati esteri di prodotti ittici.

14) DUE rappresentanti delle Cooperative di Consumo.

15) UN rappresentante degli Industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ittici.

I membri di cui ai numeri 7)-8)-9)-10)-13)-15), saranno scelti tra le persone designate dalle rispettive associazioni provinciali di categoria ed, in mancanza, dalle associazioni regionali o nazionali.

I rappresentanti delle Cooperative di Consumo saranno scelti tra le persone designate dalle Associazioni Nazionali di Rappresentanza, Assistenza e Tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

Il Presidente della Commissione designa il componente nelle sue funzioni.

La Commissione ha facoltà di eleggere, nel proprio seno, sotto commissioni e/o comitati tecnici, presieduti dal Presidente della Commissione o suo delegato per lo svolgimento di particolari e specifici compiti istruttori e/o propositivi.

Le risultanze del lavoro delle sottocommissioni e dei Comitati tecnici devono essere sempre sottoposte all'approvazione della Commissione.

Alle sedute della Commissione, delle sottocommissioni e dei Comitati Tecnici partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Mercato.

Ai lavori della Commissione, nonché degli altri organismi tecnici sopra evidenziati, possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti dei problemi da trattare e rappresentanti di operatori del mercato o di altre categorie comunque interessate alle problematiche mercantili.

Nel caso in cui il mercato non sia gestito dal Comune, può essere chiamato a partecipare alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Ente gestore.

La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.



Ai componenti la Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura prevista dalle disposizioni di legge in materia e, se residenti in altri comuni, il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate secondo le modalità stabilite per le missioni dei dipendenti dello Stato.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, competente per territorio.

Un dipendente designato dall'Ente gestore funge da Segretario della Commissione, delle sottocommissioni e Comitati Tecnici.

Il Segretario redige il verbale di ciascuna riunione, che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva e trascritto nell'apposito registro.

Ciascun verbale deve essere firmato dal presidente e dal Segretario.

Copia di tutte le deliberazioni della Commissione e dei verbali delle sedute devono essere trasmesse all'Ente gestore ed al Direttore del Mercato, a cura del Segretario.

I membri delle Commissioni non possono partecipare alla trattazione di argomenti ai quali essi siano direttamente interessati.

Per i componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre riunioni consecutive della Commissione, il Presidente potrà chiederne la decadenza e quindi la sostituzione.

## **ART. 6** **CONVOCAZIONE**

La Commissione di mercato di cui al precedente art. 5 è convocata dal Presidente, di regola una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno ovvero ne venga avanzata richiesta da almeno 1/4 dei suoi componenti o dall'Ente gestore.

Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, devono necessariamente prevedere la prima e seconda convocazione e devono pervenire ai membri della Commissione almeno 5 giorni prima della data di convocazione.

Sono fatte comunque salve le convocazioni di urgenza che vanno inviate con preavviso di 24 ore.

Le sedute della Commissione, in prima e seconda convocazione, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi.

Le deliberazioni vanno adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

La Commissione di mercato ha il compito di:

1)

Stabilire il numero di posteggi in relazione allo spazio disponibile per le operazioni commerciali ed a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando la parte di superficie da riservare agli operatori occasionali.

Tale numero deve essere comunque stabilito in modo da consentire l'accoglimento, nella massima misura possibile, delle richieste inoltrate dagli operatori economici del settore, con precedenza per le cooperative dei produttori.

2)

Esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti ed i controlli necessari e adottare o ratificare i provvedimenti di cui al presente regolamento e quant'altro opportuno per il miglior funzionamento del mercato.

3)

Svolgere attività consultiva e comunque di piena collaborazione con la Commissione Provinciale di Vigilanza di cui all'art. 4 legge 125/1959, segnalando alla stessa le anomalie riscontrate a seguito di eventuali controlli e/o accertamenti.

4)

Proporre all'Ente gestore ed agli altri Enti interessati le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di mercato, al fine di assicurare la massima produttività o la migliore efficienza anche sotto l'aspetto funzionale ed igienico-sanitario.

5)

Proporre all'Ente gestore interessato le eventuali modifiche da apportare al regolamento del mercato, in base alle esigenze e necessità riscontrate, per l'ottimale funzionamento del mercato, ed il corretto svolgimento delle operazioni commerciali.

6)

Deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di mesi 3, nei confronti degli operatori del mercato, secondo il disposto dell'art. 15 della legge 25.3.1959 nr. 125 e ratificare la sanzione disposta nei casi gravi ed urgenti, dal Direttore del Mercato, ed in base al secondo comma del citato art. 15.

7)

Esprimere il proprio parere all'Ente Gestore in merito a:

A) Sugli orari delle operazioni di mercato.

B) Sui criteri da seguire e parametri da valutare per l'assegnazione dei punti di vendita.

C) Sui canoni di concessione dei punti di vendita e sui livelli minimi di attività annuale.

D) Sulle tariffe dei servizi di mercato, proposte dall'Ente gestore e soggette alla approvazione del C.P.P..

E) Sull'organico del personale necessario al buon funzionamento del mercato e servizi relativi.

F) Su ogni questione riguardante la commercializzazione dei prodotti nel mercato all'ingrosso.

G) Sulla puntuale osservanza della norma di qualità, di confezionamento nonché su quelle igienico-sanitarie.



8)

Esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla Legge e dal Regolamento tipo e dal presente Regolamento.

9)

Esprimere il proprio parere ogni qualvolta ne venga richiesto, entro il termine di 30gg dalla richiesta.

#### **ART. 7**

#### **DIRETTORE DEL MERCATO**

Al mercato è preposto un Direttore che sovrintende al regolare funzionamento del Mercato e dei relativi servizi, in ottemperanza alla disposizioni di legge, del presente Regolamento ed alle deliberazioni dell'Ente gestore.

La sua nomina è fatta dall'Ente che gestisce il mercato.

La nomina avviene a seguito di concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dall'Ente gestore del mercato, sentita la Commissione di mercato.

L'esame consiste in un colloquio che i candidati dovranno sostenere innanzi ad una Commissione, la cui nomina è fatta dallo stesso Ente Gestore ed approvata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.

Il colloquio, secondo il dispositivo del relativo bando di concorso, dovrà in ogni caso vertere sul commercio nei suoi diversi aspetti, il trasporto e la conservazione dei prodotti ittici, la legislazione relativa con particolare riferimento alla normativa igienico-sanitaria, nonché su elementi di diritto costituzionale, amministrativo e penale, della legislazione del lavoro e previdenza sociale, della legislazione concernente la disciplina delle aziende individuali e societarie ed infine su nozioni di statistica.

Possono partecipare al concorso pubblico coloro che sono in possesso della Laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o in Medicina Veterinaria, o in Scienze Economiche e Marittime.

Indipendentemente dal titolo di studio richiesto, sono ammessi ai concorsi anche coloro che dimostrino di aver svolto in maniera soddisfacente funzioni di direttore o vice direttore da almeno 5 anni presso altri mercati ittici.

Qualora l'Ente gestore intenda nominare direttore del mercato persona che già svolge tale funzione in altro mercato di analoga importanza da almeno un biennio, a seguito di nomina o conferma, l'assunzione può essere fatta per chiamata diretta ed a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto e dal limite massimo di età.

In ogni caso il trattamento giuridico ed economico del Direttore è regolato dall'Ente gestore per cui, nel caso di gestione comunale, valgono, anche per l'assunzione e per quanto non previsto dal presente Regolamento, le prescrizioni di cui alle vigenti normative

contrattuali degli Enti locali e del Regolamento Organico Comunale.

Il Direttore del Mercato deve prestare la propria opera esclusivamente nel disimpegno delle mansioni istituzionalmente di sua competenza.

Il Direttore di mercato può effettuare consulenze tecniche sempre che siano richieste da enti gestori di altri mercati, da pubbliche amministrazioni o società interessate alla realizzazione e/o ristrutturazione anche funzionale di mercati.

Per dette consulenze è comunque necessaria l'autorizzazione concessa dall'Ente gestore che può negarla ove ritenga trattasi di attività ritenute incompatibili con le funzioni e mansioni affidategli.

Con le modalità previste dal presente articolo può essere nominato un vice direttore di mercato, alle dirette dipendenze del Direttore, e con gli stessi requisiti dello stesso.

Anche per il vice direttore valgono le norme stabilite per il Direttore.

#### **ART. 8**

#### **COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO**

Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento nonché a quelle impartite al riguardo dall'Ente gestore e alle decisioni nella sua competenza adottate dalla Commissione di mercato.

Egli sovrintende al personale dell'Ente gestore addetto al mercato e in tale funzione propone all'Ente Gestore: a) l'assegnazione del personale stesso in relazione alle effettive esigenze del mercato; b) i compiti da affidare a ciascun elemento dipendente; c) i turni e gli orari di lavoro; d) le eventuali sanzioni da infliggere al personale dipendente.

Al direttore di mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti: 1)-Accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal presente regolamento; 2)-Curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato; 3)-Vigilare affinché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;

4)- Curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal Veterinario preposto al servizio igienico-sanitario di cui all'art.13 del presente regolamento;

5)-Accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;

6)-Intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;



7)-Autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;

8)-Proporre, anche su segnalazione degli operatori, tutte le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, ampliare il raggio di vendita dei prodotti ed aumentare il volume degli affari, nonché per migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi;

9)-Accertare che le merci e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti dal presente regolamento o da altre norme di carattere generale;

10)-Accertare, a richiesta degli interessati, rilasciandone certificazione, la specie e la qualità delle merci;

11)-Vigilare perché l'attività dei Commissionari, dei Mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;

12)-Vigilare affinché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;

13)-Eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura ed in particolare quelle notturne, per accertare la perfetta normalità del mercato;

14)-In casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'Ente gestore ed alla Commissione di Mercato;

15)-Curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla Direzione del mercato;

16)-Predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di mercato, per la buona conservazione dei prodotti depositati nel mercato stesso;

17)-Nei casi gravi ed urgenti, può disporre la sospensione dal mercato di coloro i quali contravvengano alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato, in attesa della ratifica e decisione della Commissione di Mercato, e nei casi di lievi infrazioni diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;

18)-Emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni e delle leggi vigenti;

19)-Svolgere ogni altra mansione demandategli da disposizioni legislative e regolamentari nonché del presente regolamento.

Il Direttore può far allontanare dai Vigili Urbani, in via provvisoria, qualsiasi persona o operatore che, diffidato, persiste nel suo contegno turbando il regolare funzionamento del mercato o continui a trasgredire alle disposizioni del presente regolamento e/o alle disposizioni comunque impartite a garantire la regolarità delle operazioni e l'ordine del mercato.

Il direttore ha l'obbligo di risiedere nell'ambito del mercato nell'apposito alloggio di servizio postogli a disposizione, gratuitamente, dall'Ente gestore.

In caso di assenza o impedimento il Direttore è sostituito dal vice direttore o dall'impiegato della direzione più elevato di grado.

#### **ART. 8 BIS**

Contro il provvedimento del Direttore è ammesso ricorso al Sindaco nel termine di 10gg dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Il ricorso va presentato per iscritto.

#### **ART. 9**

#### **ALTRO PERSONALE ADDETTO AL MERCATO**

Il direttore del mercato è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze da personale impiegatizio e salariato, gerarchicamente da lui dipendente, assunto dall'Ente Gestore in relazione alle effettive necessità del mercato.

La nomina, lo stato giuridico ed economico, l'entità organica e le modalità di assunzione di tale personale è determinata dall'Ente Gestore dal quale il personale dipende.

Il personale impiegatizio svolge, in collaborazione del direttore, le mansioni ed i compiti relativi ai vari servizi di mercato secondo le determinazioni impartite dallo stesso direttore.

Comunque esso dovrà provvedere:

a) alla corrispondenza d'ufficio, alla tenuta dell'archivio e dei registri di contabilità e di statistica;

b) alla tenuta ed all'aggiornamento degli schedari degli operatori del mercato per il rilascio ed il rinnovo dei tesserini di accesso al mercato;

c) ai controlli contabili sui fogli d'asta e conti di vendita, sui riepiloghi e su tutti i documenti riguardanti la cassa e la riscossione dei diritti e competenze del mercato;

d) ad apporre il visto sui fogli d'asta e conti di vendita, prima che siano trasmessi alla cassa Mercato per i pagamenti, controllando la esattezza delle annotazioni ivi contenute;

e) alla gestione e controllo di tutte le procedure tecnico- amministrative necessarie alla elaborazione dei documenti di vendita (ivi compresa le fatture di acquisto) nonché alle correzioni attraverso note di credito e di addebito o integrazioni di tutti gli errori riscontrati sia a livello contabile che nella indicazione nominativa o della specie oggetto della transazione;

f) a distribuire tutti i registri, i bollettari e comunque i formulari e documenti necessari ai venditori per la registrazione delle vendite e dei conti riepilogativi, ritirando ovviamente la documentazione consegnata ed annotata per la conservazione in archivio;

g) alla rilevazione dei prezzi ed alla compilazione dei bollettini e delle statistiche giornaliere mensili ed annuali;

h) all'istruttoria delle pratiche relative al mercato in particolare a quelle concernenti l'assegnazione dei locali magazzini, posteggi etc.;





i) alla gestione delle operazioni contabili e fiscali relative e connesse al servizio del freddo, in particolare bolle di carico, scarico, bolle prenotazioni ghiaccio in scaglie, bolle e/o fatture accompagnatorie, fatture per prestazioni di servizio, registrazioni contabili ed IVA, versamenti ed accreditamenti su apposito conto comunale;

l) a tutte le altre mansioni di ufficio che sono loro affidate dal Direttore di Mercato;

Il personale salariato (operai, custodi, inservienti) secondo la qualifica ed i turni di servizio stabiliti dalla Direzione dovrà provvedere:

1)--Vigilare affinché siano impediti danni o manomissioni a muri, impianti interni ed esterni ed ai serramenti del mercato, nonché ai mobili, agli attrezzi, ecc. di proprietà dell'Ente Gestore nei locali degli uffici e dei servizi del mercato;

2)--Impedire l'asporto dai suddetti locali e dal mercato di mobili, attrezzi, arredi, ecc., senza il consenso del direttore;

3)--Tenere in consegna le chiavi di tutti i mezzi di chiusura degli ingressi esterni ed interni degli edifici del mercato, dei locali, degli impianti e degli uffici ad eccezione di quelli assegnati a privati, essendo personalmente responsabili della tenuta e dell'uso di dette chiavi che non debbono essere consegnate a persone estranee;

4)--Informare il direttore dell'inizio e del termine di tutti i lavori da chiunque ordinati ed eseguiti nell'ambito del mercato, impedendo l'inizio e la prosecuzione di quelli che eventualmente non fossero regolarmente autorizzati dall'Ente Gestore salvo le riparazioni urgenti;

5)--Provvedere all'apertura e chiusura degli ingressi del mercato secondo gli orari stabiliti, segnalando l'inizio o la fine delle contrattazioni, nonché all'apertura e chiusura delle porte e finestre degli uffici e locali di uso comune;

6)--Provvedere all'azionamento di tutti gli impianti generali di illuminazione, acqua dolce e salata, forza motrice, riscaldamento ecc., impedendo ogni consumo inutile o spreco, e segnalando immediatamente al direttore i guasti e gli irregolari funzionamenti;

7)--Sorvegliare le esecuzioni delle pulizie giornaliere e periodiche nell'ambito e nelle immediate adiacenze del mercato, nei locali degli uffici e dei servizi, nei magazzini, negli anditi comuni, ecc., accertandosi che esse siano compiute secondo le disposizioni del direttore e riferendo al medesimo ogni eventuale manchevolezza del personale addetto a tale lavoro o degli utenti del mercato;

8)--Sorvegliare gli ingressi del mercato, impedendo l'accesso alle persone sprovviste di tessera, nonché l'abbandono e la sosta abusiva dei veicoli nei luoghi di passaggio e segnalando ai vigili gli eventuali inadempimenti;

9)--Esplicare mansioni di usciere presso l'ufficio della direzione, provvedendo anche a recapitare e ricevere la corrispondenza d'ufficio, nonché lettere ed oggetti indirizzati agli utenti del mercato qualora la persona del destinatario manchi;

10)--Provvedere alle piccole riparazioni e alle operazioni di manutenzione ordinaria degli stabili e degli

impianti e collaborare con ditte ed imprese private incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno del mercato;

11)--Al rilascio delle bollette d'introduzione ed al controllo delle rimanenze;

12)--Svolgere ogni altra mansione richiesta dalle esigenze del servizio e ordinata dal direttore, annotando nell'apposito registro ogni novità, irregolarità o inconveniente riscontrati durante il servizio che debbono essere riferiti al direttore stesso.

Il personale salariato, nelle ore di servizio, deve indossare la uniforme prescritta dall'Ente Gestore.

Il personale in servizio al frigorifero dovrà:

a)--Controllare il regolare funzionamento degli impianti, provvedendo alle operazioni di piccola manutenzione che non richiedano l'intervento di ditte specializzate.

b)--Controllare i depositi ed i ritiri del prodotto ittico annotando le operazioni su apposite bollette di carico e scarico (consegnandone copia agli interessati);

c)--Controllare che la quantità di ghiaccio prelevata dagli operatori corrisponda a quella indicata nell'apposita bolla di prenotazione;

d)--Controllare il rispetto da parte degli operatori utenti di tutte le norme contenute nell'apposito regolamento comunale del frigorifero annotando e riportando ogni violazione;

e)--Controllare che accedano al frigorifero ed utilizzano il servizio soltanto le persone che ne abbiano titolo comprovato da tesserino di riconoscimento.

#### **ART. 10** **SERVIZI VARI**

L'ordine pubblico ed il servizio di polizia amministrativa nel mercato sono assicurati dai competenti organi di polizia.

L'Amministrazione Comunale metterà comunque a disposizione del mercato un idoneo numero di vigili di particolare competenza in relazione ai servizi che l'Amministrazione Comunale, sentito il parere del direttore del mercato e della Commissione Consultiva, determinerà.

L'Amministrazione Comunale, sentito il parere del direttore del mercato e della Commissione Consultiva, stabilirà il numero, il grado ed il periodo di permanenza dei vigili urbani che dovranno essere distaccati dal comando per prestare servizio solo presso il Mercato Ittico.

Il comando, nella scelta dei vigili da distaccare al mercato opererà tenendo conto della specifica competenza in relazione al servizio.

I vigili urbani si atterranno alle istruzioni impartite dal direttore per la più esatta applicazione del presente regolamento e rappporteranno quotidianamente allo stesso sul funzionamento del mercato evidenziando le irregolarità, carenze e disservizi rilevati.

Essi pur dipendenti disciplinarmente dal Comando del corpo, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni impartite dalla direzione:



In particolare essi:

a)--Assicurano il mantenimento dell'ordine pubblico nell'ambito del mercato e zone adiacenti nonchè l'osservanza da parte degli operatori e/o persone comunque ammesse al mercato, delle norme di legge e di regolamento attinenti il mercato.

b)--Collaborano con la direzione nello svolgimento delle varie competenze della stessa e secondo gli ordini del direttore.

c)--Disciplinano l'approdo dei natanti, la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno e nelle zone adiacenti e comunque di pertinenza del mercato.

d)--Curano la regolare effettuazione dei sorteggi per la determinazione dei turni di vendita.

e)--Controllano che le operazioni di vendita nel mercato siano effettuate esclusivamente dai venditori autorizzati.

f)--Assicurano che nell'ambito di mercato non si effettuino vendite di sorta da parte di persone non autorizzate e senza i prescritti titoli.

g)--Inibiscono l'ingresso al mercato, in collaborazione col custode, alle persone non autorizzate e/o agli operatori che siano stati sospesi dal mercato, vuoi per morosità, vuoi per aver contravvenuto alle disposizioni del presente regolamento.

h)--Controllano tutte le partite in entrata ed uscita dal mercato segnalando alla direzione eventuali anomalie riscontrate.

i)--Impediscono e reprimono ogni abuso o atto che possa compromettere comunque il buon nome ed il corretto funzionamento del mercato, anche sotto il profilo igienico- sanitario.

Essi sono tenuti a rapportare quotidianamente al Direttore, o a chi ne fa le veci, tutte le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni accertate e rilevate, i reclami ricevuti ed ogni episodio o fatto che possa influire sul normale e regolare funzionamento dei servizi di mercato.

#### **ART. 11**

#### **SERVIZIO DI VERIFICA PESO**

Nell'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature presso i venditori.

La direzione provvede ad eseguire tali controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Il direttore, eseguita la verifica e su richiesta di parte, rilascia apposita dichiarazione degli accertamenti eseguiti.

#### **ART. 12**

#### **GESTIONE DEI SERVIZI**

Il Comune provvede di regola, direttamente, a tutti i servizi di mercato salva la facoltà, sentita la

Commissione di Mercato, di dare in concessione privilegiando, a parità di condizioni, le forme cooperative tra esercenti di detti servizi:

- 1) Il servizio di facchinaggio, traino e trasporto.
- 2) Il servizio di pulizia del mercato.
- 3) Il servizio di bar e ristoro.
- 4) Il servizio del freddo.
- 5) Il servizio di posteggio per veicoli ed automezzi.
- 6) Il servizio imballaggi, rifornimento e ricambio cassette.
- 7) Il servizio Cassa mercato.
- 8) Il servizio pubblicità.
- 9) Il servizio rifornimento ghiaccio in scaglie.
- 10) Il servizio distribuzione carburanti e lubrificanti.
- 11) Ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposite convenzioni tra l'Ente gestore ed il concessionario.

I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi dalla loro attività.

Il concessionario non può cedere (sub concedere) il servizio assunto.

#### **ART. 13**

#### **VIGILANZA IGIENICO - SANITARIA**

Presso il mercato è istituito un apposito servizio di vigilanza igienico - sanitaria e di controllo sulle specie e qualità dei prodotti ittici immessi nel mercato nonchè per l'accertamento della loro commerciabilità.

Ad assicurare tale servizio provvede la ASL di zona mettendo a disposizione del mercato un veterinario particolarmente esperto in materia ed almeno un sanitario assistente (vigile sanitario).

Il servizio comprende anche il controllo sull'applicazione delle norme vigenti e/o di quelle impartite dalle competenti autorità anche in materia di igiene del suolo, della struttura e dei servizi ed attrezzature.

Tutti i prodotti ittici, qualunque sia la loro provenienza e destinazione, anche se formanti oggetto di contrattazioni fuori mercato, nonchè quelli destinati alla lavorazione, alla conservazione e trasformazione debbono essere sempre sottoposti al controllo del sanitario preposto al servizio, secondo le modalità stabilite dalle autorità sanitarie competenti.

Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione venga richiesta dal veterinario e che si renda necessaria per l'esecuzione della visita di controllo.



Comunque i prodotti ittici possono essere posti in vendita soltanto dopo che gli organi sanitari competenti abbiano effettuato la prescritta visita di controllo.

L'Ente gestore mette a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali, gli uffici e le attrezzature richieste per lo svolgimento delle funzioni sopra evidenziate.

Il veterinario, gli assistenti sanitari e, per quanto di competenza, l'altro personale della A.S.L., debbono vigilare, inoltre, che le pulizie del mercato e zone adiacenti e pertinenti, nei magazzini, posteggi ed in tutti i locali ed accessori per uso pubblico o privato siano eseguite accuratamente; che i rifiuti siano collocati negli appositi contenitori; che gli stessi siano accuratamente lavati e che siano osservate costantemente in tutta la zona denominata "AMBITO DI MERCATO" le disposizioni di carattere igienico concernenti i locali, gli impianti di acqua salata depurata e la pulizia delle persone che a qualsiasi titolo frequentano il mercato.

Il servizio di vigilanza igienico - sanitaria deve essere assicurato a partire da mezz'ora prima dell'inizio delle contrattazioni.

I prodotti ittici "sospetti" o comunque non ammessi alle vendite in seguito alla visita di controllo, perchè considerati non rispondenti alle disposizioni di norme legislative e/o regolamentari, sono avviati nell'apposita sala di osservazione per la successiva distruzione o l'avviamento ad altre particolari destinazioni rilasciandone prescritta documentazione da consegnarsi al detentore della merce ed alla Direzione del mercato.

Il trasporto, l'approntamento ed ogni altra operazione sono a carico del proprietario della merce.

La vigilanza sanitaria di cui al presente articolo deve essere svolta a cura del personale del servizio veterinario U.S.L. e secondo le indicazioni del veterinario responsabile del servizio anche sui locali e prodotti relativi al commercio all'ingrosso svolto fuori dal mercato.

Lo smaltimento e lo scarico dei rifiuti, i servizi igienici, i mezzi di trasporto, il confezionamento dei prodotti ed ogni altra attrezzatura o impianto interno a tali locali deve essere preventivamente autorizzato nelle forme e modi di legge.

#### **ART. 14**

#### **SERVIZIO DI FACCHINAGGIO**

Le operazioni di facchinaggio (scarico, carico e trasporto) nell'ambito del mercato possono essere svolte direttamente dall'Ente gestore che vi provvederà dando il servizio in concessione con preferenza a cooperative.

Nel caso vi siano più organizzazioni cooperativistiche, le stesse dovranno costituire un

consorzio e l'Ente Gestore darà il servizio in concessione al consorzio.

Nel caso di concessione, l'Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato, fissa nell'atto di concessione le modalità, le condizioni, i requisiti e le attrezzature minime che debbono essere possedute dal concessionario per ottenere e conservare la concessione medesima, nonchè l'entità del deposito cauzionale che lo stesso dovrà eventualmente versare a garanzia dell'espletamento del servizio.

Gli operatori alle vendite nell'ambito del posteggio o punto di vendita e/o eventuali magazzini loro assegnati potranno svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti.

Gli operatori agli acquisti possono svolgere le operazioni di facchinaggio relative ai prodotti da essi acquistati, personalmente o a mezzo di propri dipendenti.

I consumatori possono effettuare direttamente e personalmente le operazioni di facchinaggio.

Gli operatori che intendono avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare alla direzione del mercato, ai fini della prescritta autorizzazione all'accesso al mercato, l'elenco nominativo del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.

La suddetta comunicazione deve avvenire ogni anno entro il 31 ottobre al fine di consentire alla direzione di valutare la necessità del servizio e proporre all'Ente gestore la determinazione del numero massimo di facchini necessari all'espletamento razionale del servizio nell'anno seguente.

Gli operatori che si avvalgono di personale proprio sono personalmente responsabili di tutte le infrazioni eventualmente commesse dal personale.

I facchini per essere ammessi ad esercitare l'attività professionale nel mercato debbono aver compiuto il 18° anno di età ed essere esente da malattie e/o infermità che possono comunque pregiudicare l'igiene e la salute pubblica nonchè lo svolgimento delle proprie attività.

A tal fine dovranno esibire in Direzione, per l'autorizzazione ad operare nel mercato, il libretto sanitario ed il certificato previsto dall'art. 121 T.U. della legge di P.S. regolarmente aggiornato annualmente.

L'autorizzazione non potrà essere rinnovata al facchino che abbia compiuto il 60° anno di età.

I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi, secondo le tariffe proposte dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato ed approvate nei modi di legge.

Gli addetti alle operazioni di facchinaggio, anche se dipendenti da operatori privati, sono tenuti allo svolgimento delle operazioni loro affidate secondo gli orari e le altre prescrizioni impartite dall'Ente gestore e dal Direttore del mercato.

Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, carico e trasporto e non possono imporre la propria opera nè rifiutarla ove venga da essi richiesta.

Non possono farsi aiutare da altre persone nel disimpegno della loro attività.

Durante la permanenza nel mercato, nei magazzini e nelle aree adiacenti essi devono indossare l'uniforme prescritta dall'ente gestore, sentita la



Commissione di mercato ed i rappresentanti sindacali di categoria.

Sia i facchini autorizzati che il personale di fatica degli operatori che contravvengano alle sopra citate disposizioni e violino le norme del presente regolamento e, comunque, turbino con il loro contegno, il normale e regolare funzionamento del mercato causando disservizi, sono passibili delle seguenti sanzioni:

A)--Ammonizione verbale e/o scritto da parte del direttore del mercato.

B)--Sospensione dal mercato da 1 a 10 gg. disposta dal direttore del mercato.

C)--Nei casi più gravi l'esclusione dal mercato, totale o a termine, disposta dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato e previa contestazione degli addebiti all'interessato.

Durante il periodo di sospensione il punito non può accedere per qualsivoglia motivo al mercato.

In ogni caso il servizio di facchinaggio deve essere organizzato sotto il controllo della Direzione del mercato, sentita la Commissione consultiva di mercato ed i rappresentanti dei facchini, al fine di garantire un corretto ed efficiente funzionamento del servizio stesso nel pieno rispetto delle norme di legge in vigore a tutela dei diritti del lavoratore.

#### **ART. 15**

#### **PESATURA DEI PRODOTTI**

Ogni venditore permanente deve provvedere, nel rispetto della normativa vigente, alla pesatura delle derrate qualora la merce sia posta in vendita per unità di peso mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà o fornite dall'Ente gestore del mercato.

Le frazioni di peso inferiori ai 100 grammi si arrotonderanno per difetto a favore dei compratori.

Ogni compratore deve controllare, prima di ritirare il prodotto acquistato dai posteggi dei venditori, il peso ed il confezionamento dei colli, in caso contrario si ritengono validi i pesi ed i colli risultanti dai tagliandi di vendita o dai registri dei venditori.

Non verranno presi in considerazione reclami relativi a prodotti acquistati dopo che gli stessi siano stati ritirati dal mercato.

#### **ART. 16**

#### **CORRISPETTIVI E TARIFFE**

I corrispettivi di uso dei posteggi, dei magazzini e delle attrezzature pubbliche sono deliberati dall'Ente Gestore, sentito il parere della Commissione di mercato ed approvati dal C.P.P. .

Le tariffe dei servizi di mercato, anche di quelli eventualmente dati in concessione, quelle dei posteggi o

posteggi di vendita e quelle relative alla occupazione di spazi nella sala di lavorazione, sono proposte dall'Ente gestore, sentita la commissione di mercato ed approvata nei modi di legge dal Comitato Provinciale Prezzi.

Il pagamento delle tariffe relative ai posteggi ed alla occupazione di aree, di norma, deve essere effettuato anticipatamente.

Le tariffe sono, a cura del Direttore di mercato, esposte in luoghi appositi e, comunque, in tutti i posteggi di vendita, in modo che tutti gli operatori possano prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o riscossi da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti con tariffe regolarmente approvate e che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

Il Direttore del mercato può sospendere dal mercato coloro che contravvengano a quanto disposto dai commi precedenti, salvo ratifica da parte della Commissione di mercato.

#### **ART. 17**

#### **CASSA DI MERCATO**

Nel mercato è istituito un servizio di Cassa mercato che assicura i servizi di tesoreria, di cassa e le altre operazioni bancarie comunque connesse con le operazioni di mercato.

La cassa mercato viene istituita ai sensi e per gli effetti dell'art.12 legge 125 del 25.3.1959 e del pari articolo della legge 1487 del 12.7.1938.

La gestione è di norma affidata ad un istituto di credito abilitato per legge all'esercizio del credito pschereccio in base ad apposita convenzione stipulata con l'Ente gestore del mercato.

L'Ente gestore metterà a disposizione dell'istituto di credito che gestisce la cassa mercato i locali occorrenti entro il recinto del mercato con ingresso nel mercato stesso e l'istituto di credito corrisponderà, per l'uso dei locali, un apposito canone di concessione.

Il servizio di cassa ed il funzionamento è disciplinato da apposito regolamento che costituisce parte integrante della convenzione per il servizio.

In detto regolamento sono determinate e disciplinate le modalità, i meccanismi e le garanzie secondo le quali debbono svolgersi le operazioni di tesoreria e cassa; le altre operazioni bancarie comunque



connesse con l'attività di mercato nonchè l'entità dei diritti per tali operazioni.

Nel mercato ove se ne ravvisi la opportunità e comunque per facilitare la effettuazione di operazioni creditizie della cassa mercato a favore degli operatori può essere istituito un apposito "FONDO DI GARANZIA" sentita la Commissione di mercato, che ne stabilirà modalità di costituzione e limiti di utilizzazione esercitando inoltre i dovuti controlli sulla gestione del fondo stesso.

Le modalità così fissate saranno disciplinate dal regolamento di cassa.

### **ART. 18** **RESPONSABILITA'**

Fatte salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di prodotto che dovessero per qualsiasi ragione derivare agli operatori e/o frequentatori del mercato.

Gli operatori, facchini e comunque frequentatori del mercato sono responsabili per i danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato e comunque all'Ente gestore.

### **ART. 19** **VENDITORI E COMPRATORI**

Al mercato sono di norma ammessi i seguenti operatori interessati alle operazioni mercantili (negozziazioni) :

#### PER LE VENDITE:

1)---I commercianti all'ingrosso, commissionari-astatori e mandatari, che debbono essere iscritti negli appositi albi tenuti dalla Camera di Commercio.

2)---I produttori singoli o associati, anche se non iscritti negli appositi albi nonchè le associazioni dei produttori costituiti a norma dei regolamenti della CEE.

3)---I consorzi e le cooperative di produttori e commercianti.

4)---Le aziende singole o associate che provvedono alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti della pesca.

5)---Gli enti di sviluppo, le cooperative ed i loro consorzi, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, Regioni, Comuni e loro consorzi.

#### PER GLI ACQUISTI

1)---Commercianti all'ingrosso dei prodotti ittici.

2)---Commercianti al minuto, singoli o associati.

3)---Le aziende singole o associate che provvedono alla conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici.

4)---Le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo, i gruppi di acquisto e le unioni volontarie

nonchè i gestori di ristoranti, alberghi, mense, spacci aziendali ed infine i pubblici esercizi.

5)---Gli enti comunali di consumo.

6)---le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, Regione, Comune e loro Consorzi.

Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal Direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza ad una delle categorie sopra citate.

Il possesso dei requisiti e titoli richiesti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato attraverso l'esame della seguente documentazione:

a)-Certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art. 3 della legge nr. 125 del 25.3.1959 e all'art. 1 della legge 11.6.1971 nr. 426;

b)-Certificazione rilasciata dalla camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie sopra indicate, qualora si tratti di persone non soggette all'obbligo della iscrizione negli albi di cui alla lettera a) del presente articolo.

Per i pescatori di mestiere è sufficiente l'esibizione dei titoli previsti dalle vigenti disposizioni in materia di pesca marittima, ovvero delle certificazioni rilasciate dall'autorità marittima competente, dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicata l'attività, o le dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle certificazioni di rito.

Il Direttore del mercato assegna a tutti gli operatori ammessi alle vendite ed agli acquisti apposito numero di codice interno ai fini dell'elaborazione successiva della documentazione contabile e fiscale relativa agli acquisti ed alle vendite.

Entro gli orari stabiliti dall'art. 36 del presente regolamento sono ammessi agli acquisti i consumatori che possono effettuare acquisti di prodotti ittici rimasti eventualmente invenduti anche per quantitativi inferiori ai minimi stabiliti dal presente regolamento, corrispondendo direttamente al venditore i corrispettivi dei prodotti acquistati.

Ovviamente dovranno rilasciare ai venditori in tempo utile tutti i dati necessari alla elaborazione delle fatture e documenti di acquisto.

### **ART. 19 BIS**

Sono ammessi agli acquisti a credito coloro che hanno ottenuto il fido dalla Banca che gestisce la cassa mercato.

Gli acquirenti non accreditati mediante "FIDO" per essere ammessi agli acquisti dovranno effettuare



presso la cassa mercato idoneo deposito cauzionale a garanzia dei pagamenti relativi agli acquisti da effettuare nel mercato, e/o di crediti della Cassa, degli operatori alle vendite o dall'Ente gestore del mercato.

Gli acquirenti non accreditati per essere ammessi agli acquisti dovranno pagare per contanti, ultimate le operazioni di acquisto, ovvero dovranno depositare presso la Cassa del mercato una somma sufficiente a coprire gli acquisti che intendono effettuare nella giornata dal mercato ricevendo in tal caso dalla cassa mercato apposito documento di accreditamento temporaneo.

#### **ART. 19 TER**

Ogni singolo venditore dovrà, prima di aggiudicare il prodotto all'acquirente non accreditato, verificare il documento di accreditamento ed indicare in esso l'importo esatto delle vendite da lui effettuate.

Per le somme relative a vendite effettuate nel mercato in esubero alle somme depositate presso la Cassa Mercato risponde direttamente il venditore che risponderà anche in pieno per le vendite così dette "irregolari".

#### **ART. 19 QUATER**

La cassa mercato è garante nei confronti dei venditori di tutti i debiti contratti da acquirenti accreditati.

Al fine di facilitare ed incoraggiare gli acquisti nel mercato, favorendo lo sviluppo commerciale stesso, si dovrà stipulare apposita convenzione con l'istituto di credito che gestisce la cassa mercato per consentire l'apertura di C/C a tasso da concordarsi da parte dei principali operatori agli acquisti e vendite.

In tal caso i pagamenti verranno effettuati automaticamente attraverso operazioni di addebito in conto.

#### **ART. 20** **ASTATORI - COMMISSIONARI**

Nel mercato sono istituiti posti di vendita, adeguatamente attrezzati dall'Ente gestore, presso i quali sono autorizzati ad operare astatori-commissionari regolarmente iscritti agli albi di cui alla legge 25.3.'59 nr. 125, in numero corrispondente ai posteggi di vendita attrezzati.

Gli astatori-commissionari sono tenuti a prestare all'Ente gestore cauzione di importo non inferiore a Lire \_\_\_\_\_.

Gli astatori-commissionari hanno l'obbligo di procedere esclusivamente alla vendita mediante asta pubblica, quando la scarsità del prodotto renda impossibile soddisfare tutte le richieste degli acquirenti interessati.

Quale che sia il sistema di vendita adottato (per asta pubblica o mediante trattativa diretta), gli astatori-commissionari sono tenuti a dare la precedenza assoluta alla commercializzazione del prodotto sbarcato a Molfetta e/o proveniente dai produttori locali.

Quando non operino nella qualità di astatori pubblici, gli astatori-commissionari devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per i commissionari ed i mandatari dalle vigenti disposizioni.

Il loro rapporto con il rispettivo committente è di stretta natura privatistica ed è regolato dalle norme del Codice Civile relative al "CONTRATTO DI COMMISSIONE".

Gli astatori-commissionari, assegnatari di posteggio di vendita non possono, fuori del mercato, esercitare l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione dei prodotti commercializzati nel mercato ittico di Molfetta, pena la revoca dell'assegnazione del posteggio e dell'autorizzazione ad operare nella struttura pubblica.

In sede di prima applicazione del presente articolo, gli astatori attualmente in attività nel mercato ittico hanno diritto di precedenza assoluta nell'assegnazione dei posteggi di vendita attrezzati, sempre che regolarmente iscritti agli albi professionali.

Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore dal presente Regolamento non si procederà ad ulteriore assegnazione ai posteggi oltre quelli già operanti salvo che uno degli astatori attualmente in attività non cessi la sua attività o gli venga revocata l'autorizzazione ad operare per gravi irregolarità compiute nell'espletamento delle sue funzioni.

#### **ART. 21** **ACCESSO AL MERCATO - DOCUMENTI**

Il direttore rilascia a tutte le persone, comunque ammesse al mercato, ai loro dipendenti e/o coadiutori, ad eccezione dei pescatori di mestiere ed armatori che per le vendite del loro pescato hanno libero accesso al mercato, apposito tesserino munito di fotografia, numerato, bollato e firmato dallo stesso direttore.

Sono ammessi in via temporanea e comunque in attesa della definizione dell'iter relativo al rilascio del tesserino, anche quegli operatori che esibiscono tessere rilasciate da altri mercati della regione.



Nel tesserino vanno indicate:

- 1) Le generalità complete del titolare;
- 2) Il titolo di ammissione al mercato;
- 3) Il periodo di validità;
- 4) Il numero di codice interno.

Per il rilascio del tesserino può essere imposto il pagamento di un diritto non superiore al costo del tesserino stesso.

Per i rinnovi annuali può essere imposto un diritto (per una somma da determinarsi da parte dell'Ente gestore, sentita la Commissione di Mercato).

Il direttore del mercato può in via eccezionale autorizzare l'ingresso ad altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta motivata e giustificata.

In tal caso rilascia un permesso provvisorio.

Avverso il mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso alla Commissione di Mercato che decide entro 30 gg con provvedimento definitivo.

Di norma i tesserini di accesso al mercato si rinnovano annualmente previo accertamento della permanenza dei requisiti di ammissione ed attestazione del rinnovo annuale dei titoli di ammissione se richiesti.

E' rigorosamente vietato l'accesso al mercato e la permanenza nella zona del mercato a chi non è munito di regolare tessera e/o permesso speciale della Direzione.

Il tesserino è strettamente personale e deve essere esibito ad ogni richiesta del personale della direzione, degli operatori alle vendite titolari di posteggio, degli agenti e vigili di servizio.

Il tesserino può essere ritirato se il titolare dello stesso non frequenta il mercato per il periodo di un anno.

Tutte le persone che nell'ambito del mercato compiono operazioni che comportano la manipolazione o comunque il contatto con i prodotti ittici, debbono esibire per l'ammissione al mercato anche il libretto o tessera sanitaria di cui al D.P.R. 26.3.1980 NR. 327.

Chi viene sorpreso nel mercato senza il tesserino di riconoscimento o in possesso di tessera intestata ad altro operatore è punito, se il fatto non costituisce più grave reato con un'ammenda fino a Lire 20.000, ai sensi della legge comunale e provinciale.

## **ART. 22** **DISCIPLINA DEGLI OPERATORI**

I produttori, i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria e dei soci.

I produttori possono avvalersi per tutto quanto concerne le operazioni connesse alle vendite anche di familiari, dipendenti e/o collaboratori o comunque di persone di loro fiducia purché chiedano l'apposita autorizzazione alla Direzione di mercato.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti all'albo dei commissionari, di cui all'art. 3 della legge 25.3.1959 nr. 121 ed abbiano versato cauzione apposita determinata dalla commissione di mercato.

I commissionari assegnatari di posteggio di vendita nel mercato non possono esercitare, fuori mercato, l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione dei prodotti ittici di cui all'art. 1, pena la revoca dell'assegnazione.

I mandatari non possono esercitare, per proprio conto, sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti ittici, né svolgere il suddetto commercio per interposta persona.

Il direttore del mercato qualora accerti eventuali violazioni alle disposizioni sopra citate dovrà segnalarle alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per la eventuale cancellazione dell'interessato dagli albi di competenza.

Gli operatori di norma esplicano personalmente la loro attività nel mercato e comunque sotto la loro responsabilità, possono farsi coadiuvare nelle operazioni di vendita e connesse da familiari o da personale dipendente sempre che agli stessi sia stato rilasciato da parte della Direzione apposito tesserino di ingresso, previo accertamento della posizione penale e di buona condotta del richiedente secondo il disposto dell'art. 3 legge 125/1959.

Gli operatori aventi personalità giuridica (società, consorzi, cooperative) possono agire nel mercato tramite l'amministratore cui è stata conferita la rappresentanza legale.

Il rappresentante non può contestualmente disimpegnare attività nel mercato quale delegato coadiutore o socio di altri operatori.

E' vietato l'accesso al mercato ai minori di anni 15 salve le eccezioni di legge.

Quando un operatore agisce nel mercato tramite le cooperative e i commissionari o mandatari di cui all'art. 3 della legge 125/1959, le responsabilità derivanti dalle operazioni di mercato sono attribuite secondo le norme che regolano il contratto di commissione.



I dipendenti e coadiutori familiari degli operatori, non possono di norma operare nel mercato per conto degli operatori medesimi ma soltanto prestare attività ausiliaria e lavorativa per conto degli stessi.

Tuttavia, in caso di necessità o malattia o comunque impedimento dell'operatore, il Direttore del mercato, previa richiesta scritta dell'operatore, può autorizzare i dipendenti e/o coadiutori ad operare nel mercato per conto degli stessi rispettivi operatori.

In tal caso il sostituto subentra in tutte le posizioni di dare ed avere del sostituito che comunque resta solidalmente responsabile degli atti compiuti dal sostituto.

Gli operatori che abbiano titolo agli acquisti e che non possono frequentare regolarmente il mercato possono avvalersi per gli acquisti ed operazioni e adempimenti connessi di altri operatori rilasciando agli stessi idonea procura speciale secondo un formulario predisposto dalla Direzione del mercato.

In tal caso il delegato è abilitato a spendere il nome del delegante assumendo comunque la piena responsabilità solidalmente col delegante, anche dei pagamenti dovuti.

In ogni caso il detentore del prodotto assegnatario di posto di vendita è responsabile dell'esatta osservanza delle norme di qualità e vendita di prodotti anche sotto l'aspetto giuridico e fiscale.

### **ART. 23** **POSTEGGI**

Il mercato comprende le seguenti sale:

A) Sala di vendita mediante asta pubblica e/o trattativa privata;

B) Sala di sosta, attesa e di preparazione della merce nonché vendita a trattativa diretta del prodotto cosiddetto di "importazione".

La sala di cui al punto A) è suddivisa in nr. \_\_\_\_\_ posteggi di vendita adeguatamente organizzati ed attrezzati da parte dell'Ente gestore da assegnarsi a commissionari-astatori che ne abbiano fatto richiesta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione di mercato (allegato A del regolamento).

La sala di cui al punto B) è prioritariamente destinata alla ricezione e sosta delle partite da immettere alle vendite.

Pertanto ove il proprietario della merce intende affidare il prodotto per la vendita al commissionario-astatore di sua libera scelta, attenderà che questi sia libero per la introduzione della partita nella sala di vendita.

A partire dalle ore 5,30 la sala di cui al punto B) può essere utilizzata per la introduzione e vendita del

prodotto cosiddetto di importazione conferito da commercianti grossisti.

A tale scopo la sala di cui al punto B) comprende nr. 5 posti di vendita da assegnarsi in concessione a commercianti grossisti e/o commissionari secondo i criteri e le modalità di cui al citato allegato A) del presente regolamento.

La sala di cui al punto B) ultimata le operazioni di vendita può essere destinata ed utilizzata per la lavorazione e preparazione dei prodotti ittici, pertanto gli operatori commerciali che svolgono lavoro di importante entità ed a carattere permanente possono utilizzare allo scopo spazi predisposti nella sala e regolarmente assegnati dall'Ente gestore.

Fanno parte del mercato inoltre nr. 3 locali seminterrati situati nella stradetta cieca a sud della sala di lavorazione.

La Commissione di mercato propone all'Ente gestore, ogni qualvolta lo ritenga necessario, le variazioni da apportare sia per quanto concerne i requisiti per la concessione, sia per la determinazione del numero di posteggi spettanti a ciascuna categoria di operatori, sia infine per quanto concerne gli eventuali cicli di rotazione dell'uso dei posteggi, cicli che l'Ente gestore può disporre per far fronte alle diverse richieste ed in relazione alle esigenze organizzativo - funzionali del mercato stesso.

In ogni caso l'assegnazione di posteggi nelle due sale deve essere fatta tenendo in debito conto la primaria esigenza di completezza della gamma merceologica trattata nel mercato e quindi anche in base alla varietà di prodotti ittici posti in vendita dai richiedenti.

### **ART. 24** **DESTINAZIONE DEI POSTEGGI**

La Commissione di mercato stabilisce i criteri per la destinazione dei posteggi nelle sale di esposizione e di vendita e nel frigorifero, agli operatori che svolgono lavoro d'importante entità ed a carattere permanente, a quelli che svolgono attività di non grande rilevanza ed a carattere stagionale, nonché agli operatori occasionali, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel mercato.

Per gli operatori occasionali deve in ogni caso essere riservata una adeguata parte dei suddetti posteggi.

### **ART. 25** **CORRISPETTIVO PER L'USO DEI POSTEGGI**

Il canone di concessione per l'uso di ciascun posteggio ed eventualmente del magazzino, ufficio o box stabilito con la procedura di cui all'art. 16 del presente regolamento, deve essere versato a rate mensili anticipate a





mezzo addebito presso la cassa mercato, ovvero con la particolare procedura stabilita con provvedimento annuale dell'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato.

Con il citato provvedimento annuale dell'Ente gestore, viene approvato in via preventiva, per ciascun anno solare, il progetto delle spese e delle entrate di gestione del mercato.

In ogni caso i canoni per l'uso dei posteggi debbono essere fissati in misura da coprire tutte le spese necessarie al buon funzionamento del mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammortamento delle spese che si rendono necessarie per l'ammmodernamento strutturale e miglioramento tecnico funzionale degli impianti e servizi.

Il progetto delle spese e delle entrate deve tener conto dell'eventuale avanzo o disavanzo di gestione relativo all'esercizio precedente al fine di eliminarlo.

All'atto dell'assegnazione dei posteggi ed eventualmente dei magazzini ed uffici, l'assegnatario deve versare a titolo di deposito cauzionale una somma di importo pari ad una rata mensile del relativo canone di concessione.

Gli assegnatari di posteggio debbono provvedere, secondo i normali contratti di utenza stipulati direttamente con gli Enti interessati, al pagamento dei canoni relativi ai propri consumi di acqua, energia elettrica, gas e telefono.

Restano comunque a carico dell'Ente gestore tutte le spese di carattere generale e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i locali ed impianti generali del mercato.

#### **ART. 25 BIS** **DIRITTI DI MERCATO**

Sempre secondo le modalità e procedure previste dall'art. 16 del regolamento di mercato vengono fissati i diritti di mercato corrisposti da produttore e/o operatori alle vendite non assegnatari di posteggio che, in particolari circostanze e per determinati prodotti per qualità, origine e provenienza diversi da quelli astati (in particolare pesce azzurro), siano autorizzati alle vendite nell'ambito del mercato; ovvero da operatori che utilizzano le strutture ed i servizi di mercato per vendite e contrattazioni tipo borsa-merci.

#### **ART. 26** **ASSEGNAZIONE POSTEGGI**

I posteggi di vendita attrezzati vengono assegnati in concessione secondo i criteri stabiliti dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, per un biennio, agli operatori che ne facciano richiesta e che siano in possesso

dei requisiti di legge e di quelli previsti dal presente regolamento.

La concessione è un atto amministrativo adottato dall'Ente Gestore e dura due anni solari e si rinnova tacitamente per il biennio successivo qualora non sia stata inviata formale disdetta con lettera raccomandata entro e non oltre il 120° giorno dalla scadenza.

La formale disdetta della concessione del posteggio di vendita deve essere obbligatoriamente comunicata alla ditta assegnataria qualora la stessa non abbia commercializzato prodotti, per due anni consecutivi, per un importo almeno pari al 10% del volume d'affari complessivo del mercato ovvero al 5% del volume d'affari complessivo registrato nel mercato per i posteggi di cui alla sala B.

L'Ente Gestore può, sentita la Commissione di mercato, ovvero su proposta della stessa, in relazione a particolari problemi funzionali di gestione del mercato, fissare dei diversi livelli minimi di attività.

La disdetta dell'assegnazione del posteggio provoca anche revoca della eventuale concessione di magazzini o altri locali eventualmente detenuti nel mercato dall'operatore medesimo.

A ciascun operatore non può essere assegnato più di un posteggio (salvo che trattasi di una cooperativa di produttori ovvero di società di capitali).

L'operatore nei confronti del quale sia stata dichiarata revoca di un posteggio per uno dei motivi previsti dal presente regolamento non può successivamente e per un periodo di 4 ANNI partecipare a procedure di assegnazione di alcun posteggio nè entrare nelle relative graduatorie.

La nomina dei concessionari per la copertura del numero dei posteggi di vendita, stabiliti dalla Commissione di mercato, dovrà essere fatta in base a graduatorie formulate dall'Ente gestore fra tutti i richiedenti che siano in possesso dei requisiti di legge e che abbiano presentato formale istanza nei termini e secondo le modalità prestabilite dall'Ente gestore in base ai criteri di cui all'allegato A del presente regolamento.

#### **ART. 27** **CARATTERE DELLE ASSEGNAZIONI DI POSTEGGIO**

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il



terzo grado, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

La morte dell'assegnatario da diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salva la voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale.

Il posteggio non può in ogni caso essere trasferito a nessun titolo se non con la cessione in proprietà dell'azienda commerciale.

Comunque in caso di trasformazione dell'impresa individuale in impresa a forma societaria, la persona assegnataria del posteggio può trasferire, con autorizzazione espressa dell'Ente gestore, la gestione del posteggio stesso alla società sempre che l'assegnatario mantenga la legale rappresentanza della costituita società.

La nuova società assume tutti gli impegni e le responsabilità della precedente gestione.

Qualora il posteggio sia stato assegnato a produttori singoli o associati questi possono affidarne la gestione ad organismi corporativi o consorzi tra cooperative, sempre che tra le finalità di detti organismi vi sia quella della commercializzazione all'ingrosso di prodotti conferiti dai consociati anche mediante la gestione di un posteggio di vendita in un pubblico mercato.

Il decesso del concessionario, come di soci di ditte concessionarie, deve essere comunicato immediatamente all'Ente Gestore.

Nel caso in cui il decesso comporta lo scioglimento della società, il socio superstite può chiedere la continuazione della gestione del posteggio e quindi nella concessione fino alla scadenza.

I concessionari che intendano modificare la ragione sociale dovranno chiedere la prescritta autorizzazione all'Ente Gestore.

La costituzione di una società o la variazione di ragione sociale senza la prescritta autorizzazione dell'Ente gestore comporta la revoca dell'assegnazione ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento.

## **ART. 28** **GESTIONE DEI POSTEGGI**

Il posteggio deve essere gestito dall'interessato dell'assegnazione ovvero dalle persone di cui all'art. precedente.

L'intestatario può, con domanda motivata, farsi rappresentare temporaneamente, con l'autorizzazione espressa del Direttore, dai propri delegati come pure farsi coadiuvare nelle varie operazioni da personale dipendente o collaboratori notificando in tal caso alla Direzione del mercato le generalità e l'indirizzo di tale personale, del comportamento del quale peraltro, assume la piena responsabilità.

Nel caso di assegnazione a persona giuridica la gestione potrà essere affidata anche a persona diversa dal legale rappresentante sempre che questi sia in possesso dei requisiti di legge.

In ogni caso la sostituzione nella gestione di un posteggio non autorizzata comporta la revoca della concessione ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento.

Gli assegnatari di concessione devono, per quanto riguarda i rapporti con l'Ente Gestore, eleggere domicilio ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

Gli atti che non possono essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso la Direzione del mercato.

E' fatto obbligo ai concessionari di consentire l'accesso al posteggio, magazzino o ufficio al Direttore del mercato ovvero agli altri rappresentanti dell'ente gestore, al veterinario o altro personale di vigilanza della USL nonché agli altri organi pubblici di vigilanza, affinché si verifichi, in presenza dell'assegnatario o di suo rappresentante o dipendente, l'osservanza delle disposizioni relative alla gestione del posteggio contenute nell'atto di concessione, nel dispositivo del presente regolamento, nel regolamento d'igiene.

E' fatto altresì obbligo all'assegnatario di consentire comunque la esecuzione dei lavori e delle riparazioni ritenute necessarie per la manutenzione dei fabbricati e degli impianti.

## **ART. 29** **INDICAZIONE DEI POSTEGGI**

Il posteggio di ciascun assegnatario è contraddistinto, a cura dell'assegnatario stesso, con apposita targa contenente il suo nome e cognome o quello della ditta e indirizzo, in conformità all'atto di assegnazione.

**ART. 30****USO DEI POSTEGGI - UFFICI - MAGAZZINI**

I posteggi, gli uffici e i magazzini debbono essere usati solo per il deposito, l'esposizione, la vendita e la pesatura dei prodotti, nonché per il deposito di tutti gli oggetti e strumenti necessari alla gestione.

I posteggi non possono essere adibiti a custodia dei vuoti.

I magazzini devono essere usati solo per il deposito, la lavorazione, manipolazione o comunque preparazione del prodotto, quindi come deposito di vuoti e di attrezzi usati per le operazioni di cui sopra.

Nei posteggi di vendita e nei magazzini è vietato eseguire qualsiasi operazione che non riguardi, sia pure per connessione, l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici.

Durante le ore di chiusura del mercato la eventuale permanenza nel posteggio, negli uffici o nei magazzini dovrà essere autorizzata per iscritto dalla Direzione che valutando le ragioni, darà le disposizioni del caso.

In ogni caso è proibito installare nei posteggi impianti di qualsiasi natura nè apportarvi comunque modifiche di qualsivoglia entità senza la preventiva espressa autorizzazione dell'Ente Gestore.

Gli assegnatari devono altresì curare che i posteggi, i locali e strutture di pertinenza siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

I rifiuti debbono essere raccolti in appositi contenitori, sempre a cura degli assegnatari di posteggio, per essere poi ritirati da personale incaricato.

Negli uffici gli assegnatari dovranno svolgere solo le operazioni contabili, amministrative e fiscali relative alle vendite come pure tutti gli altri adempimenti ad esse comunque connessi.

E' fatto espresso divieto di utilizzare i locali adibiti ad uffici per deposito, ovvero installare negli stessi, impianti per la conservazione o refrigerazione dei prodotti ittici.

**ART. 31****TERMINE DELLE ASSEGNAZIONI**

Le assegnazioni dei posteggi cessano di norma:

- a) alla scadenza del periodo previsto;
- b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di concessione;
- c) per fallimento dichiarato a carico del concessionario;
- d) per scioglimento della società assegnataria;

e) per morte dell'assegnatario salvo il diritto degli eredi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento.

L'assegnatario non ha in ogni caso diritto alla restituzione di somme pagate anticipatamente quale canone di concessione.

**ART. 32****REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI - MAGAZZINI - UFFICI**

L'Ente Gestore del mercato dovrà negare o revocare la concessione nei seguenti casi:

1)--Cessione totale o parziale del posteggio a terzi salvo quanto disposto negli articoli precedenti;

2)--Perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nei mercati e per l'assegnazione;

3)--Inattività completa del posteggio per 30 gg. consecutivi e per 60 gg. complessivi in un anno, ovvero assenza dell'assegnatario per più di 60 gg complessivi in un anno sempre che l'assenza o la inattività non sia ritenuta comunque giustificabile dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato;

4)--Accertate gravi scorrettezze commerciali;

5)--Gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme comunque stabilite per il corretto funzionamento e la disciplina del mercato;

6)--Accertata morosità di oltre 30 gg. nel pagamento del canone stabilito per il posteggio;

7)--Utilizzazione del posteggio, da parte dell'assegnatario, per scopi diversi da quelli per cui il posteggio, ufficio o magazzino sono stati assegnati in concessione.

Inoltre la concessione deve essere, sempre dall'Ente Gestore, revocata all'assegnatario:

--1) Che abbia riportato una condanna e pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo.

--2) Che sia stato sottoposto a misure di prevenzione previste dalle vigenti disposizioni di legge anche antimafia.

--3) Che venga condannato per due volte, qualunque sia l'entità della pena per delitti in tema:

A) turbata libertà degli incanti;

B) inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;

C) frode nelle pubbliche forniture;

D) frode nell'esercizio del commercio;

E) uso o detenzione di pesi o misure con falsa impronta;

F) contraffazione, alterazione o uso illecito di segni distintivi;

G) vendita di prodotti con segni mendaci;

H) frode e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti;

8)--Nella fattispecie prevista e disciplinata dal 3° comma dell'art. 26.



La revoca è dichiarata dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, fatta comunque salva ogni azione civile e penale.

La Commissione di mercato in tali casi deve esprimere il proprio parere entro 30 gg. dalla data della richiesta.

**ART. 33**  
**RICONSEGNA DEI POSTEGGI**

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi devono essere riconsegnati all'Ente Gestore liberi da persone e cose, entro i tre gg. successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione del mercato ed a spese degli interessati.

L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

**ART. 34**  
**POSTEGGIO RISERVATO ALL'ENTE GESTORE**

All'Ente Gestore è riservato un posteggio di vendita nel quale il Direttore provvede alle vendite di quei prodotti che pervengano alla Direzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del presente regolamento.

L'Ente Gestore, in caso di comprovate necessità, può anche provvedere direttamente, incaricandone il Direttore, all'approvvigionamento dei prodotti ittici anche trattati nel mercato, quando sia possibile in tal modo calmierare i prezzi di particolari prodotti o sia necessario assicurare, in determinati periodi stagionali, la disponibilità di determinate specie.

In detti casi provvederà a rivenderli nel posteggio riservato.

Il posteggio riservato funziona sotto la responsabilità del Direttore che si avvale dell'opera di personale dipendente dell'Ente Gestore ovvero di astatori iscritti all'albo ex art. 3 legge 125/1958.

Per le vendite effettuate in detto posteggio il conferente è tenuto a pagare i diritti di mercato, i diritti di cassa ed i diritti di astazione di cui alla legge 12.7.'38 nr. 1487

Questi ultimi diritti saranno corrisposti all'astatore allorché il Direttore si sia avvalso dell'opera di un privato astatore come previsto dal precedente comma.

In caso di mancata utilizzazione e per tutto il periodo relativo, il posteggio riservato, sentita la Commissione di Mercato, potrà essere assegnato temporaneamente a terzi.

In tal caso per le assegnazioni di durata inferiore ai 15 gg., prorogabili per un max di 60 gg. consecutivi, provvede all'assegnazione direttamente il Direttore.

**ART. 35**  
**MINIMI DI ATTIVITA'**

L'Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato, fissa di norma dei minimi di attività annuali nella gestione del posteggio e/o magazzino.

Ogni biennio l'Ente gestore provvede a valutare l'attività commerciale svolta da ciascun assegnatario e qualora riscontri che la stessa si è mantenuta al disotto dei minimi predeterminati, può provvedere al trasferimento dell'assegnatario in altro posteggio di dimensioni inferiori al precedente se disponibile, ovvero a revocare la concessione.

La determinazione dei minimi di attività può anche essere riveduta e comunque l'Ente gestore può anche non tenerne conto, qualora accerti che eventi di forza maggiore e particolari circostanze legate alla funzionalità del mercato abbiano condizionato l'attività dell'assegnatario.

**ART. 36**  
**CALENDARIO ED ORARIO DELLE**  
**CONTRATTAZIONI**

Di norma le contrattazioni hanno luogo tutti i giorni fatta eccezione dei giorni considerati festivi per legge.

Comunque l'Ente Gestore, su parere espresso della Commissione di Mercato, entro la fine dell'anno precedente provvede alla redazione, sentite anche le rappresentanze degli operatori economici del settore, di un calendario o tabella delle giornate di chiusura del mercato.

In ogni caso in presenza di particolari circostanze l'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato e le rappresentanze degli operatori economici del settore e servizi relativi può disporre l'apertura e chiusura del mercato anche in giornate diverse da quelle indicate nella tabella annuale.

Gli orari delle operazioni di carico e scarico, delle contrattazioni e delle ulteriori e conseguenti operazioni connesse sono quelli indicati nella tabella allegata B).

Durante gli orari di chiusura del mercato nessuno può rimanere o entrare nello stesso salve le eccezioni previste dal presente regolamento.



Il Direttore può, in particolari circostanze, anticipare o ritardare l'inizio delle contrattazioni come pure delle altre operazioni di mercato.

Il Direttore ha, altresì, facoltà di autorizzare le anticipazioni delle vendite anche indipendentemente dai turni di vendita, di determinati prodotti massivi ingombranti ed aventi carattere di stagionalità.

#### **ART. 37**

##### **INIZIO E TERMINE DELLE CONTRATTAZIONI**

L'inizio ed il termine delle contrattazioni della produzione locale, del prodotto conferito da commercianti, nonchè delle vendite dirette ai consumatori, sono annunciati con apposito segnale.

Prima del segnale di inizio delle contrattazioni è vietata qualsiasi forma di accaparramento, prenotazione o comunque contrattazione dei prodotti, tanto se i prodotti si trovino nella sala del mercato, quanto se essi siano ancora da scaricare dai pescherecci o dai mezzi di trasporto.

Il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici fuori dal mercato non può essere effettuato in locali, magazzini, frigoriferi, centri di raccolta o di sbarco posti nelle vicinanze del mercato entro un raggio di 1000 metri dallo stesso.

Oltre tale fascia territoriale il commercio all'ingrosso deve svolgersi nel rispetto di tutte le norme del presente regolamento che non attengano alla regolamentazione interna del mercato.

Il calendario e gli orari di dette contrattazioni saranno quelli fissati dagli organi competenti per le operazioni mercantili.

Tutti gli operatori agli acquisti ed alle vendite dovranno lasciare libero il mercato entro le ore 8,30 fatta eccezione per gli operatori commerciali che svolgono lavoro di importante entità o che abbiano avuto in concessione spazi per la lavorazione del prodotto ittico nell'apposita sala.

Eventuali deroghe di carattere contingente saranno espressamente autorizzate dalla Direzione del mercato.

#### **ART. 38**

##### **INGRESSO AL MERCATO**

Hanno libero accesso al mercato secondo gli orari stabiliti dalla Commissione di mercato ed indicati nell'apposita tabella allegata al presente regolamento, tutti gli operatori di cui all'art. 19 nonchè gli addetti ai servizi di

mercato, che siano in possesso del documento previsto dall'art. 21 del presente regolamento.

I diretti consumatori sono ammessi agli acquisti negli orari per essi stabiliti.

#### **ART. 39**

##### **PROVVEDIMENTI D'URGENZA DEL SINDACO**

Il Sindaco su proposta e/o richiesta del direttore e/o della Commissione di Mercato e le rappresentanze degli operatori economici ed ai servizi del settore, può, in deroga alla normativa di cui al presente regolamento, con sua ordinanza, disporre provvedimenti temporanei che abbiano carattere di urgenza disciplinando particolari aspetti dell'organizzazione di mercato anche per far fronte a particolari situazioni relative alla funzionalità del mercato stesso.

#### **ART. 40**

##### **ORDINE INTERNO**

E' vietato sia nel mercato che nelle sue adiacenze e dipendenze:

a)-ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione.

b)-attendere nella sala di vendita a operazioni di selezionatura, rifacimento di telai od altre operazioni e trattamenti di prodotti nonchè lavorazione degli stessi; eseguire le schiacciate, il lavaggio delle cassette nonchè poggiare pesci per terra ovvero gettare per terra rifiuti o scarti.

c)-manomettere, da chiunque e comunque, i telai esposti, salvo che per espressiva volontà del proprietario della merce o comunque conferente per la vendita fino al definitivo ritiro del prodotto dal mercato.

d)-attirare i compratori con grida e schiamazzi.

e)-introdurre cani.

f)-sollecitare offerte ovvero curare raccolte e sottoscrizioni quale che sia l'Ente beneficiario, che non siano espressamente autorizzate dall'Ente gestore.

g)-accendere fuochi.

h)-tutto ciò che possa menomare o comunque compromettere l'ordine e la disciplina del mercato, la regolare funzionalità delle stesse, nonchè la correttezza delle contrattazioni.

i)-recare offesa ai frequentatori del mercato, provocare litigi, ecc. .

l)-circolare fuori delle sale di esposizione o vendita con coltelli od altri arnesi da lavoro, nonchè uscire dal mercato, anche momentaneamente, indossando abiti sudici o insanguinati.

m)-distribuire o affiggere stampati senza la preventiva autorizzazione della Direzione.

n)-esercitare qualsiasi attività che non sia attinente al commercio all'ingrosso di prodotti ittici.



o)-indossare abiti succinti, sudici o comunque indecenti.

p)-compiere qualsiasi atto contrario alla decenza, all'ordine ed alla sicurezza.

I rappresentanti delle organizzazioni economiche e delle categorie dei vari operatori del settore, nonché il personale delle imprese concessionarie di servizi nonché ogni altra categoria di persone che svolge la sua attività nel mercato a norma del presente regolamento, possono, utilizzando apposite bacheche messe all'uopo a disposizione dall'Ente Gestore, affiggere avvisi e comunicazioni di carattere sindacale e che siano comunque di interesse per la categoria stessa, sempre previo nulla osta della direzione del mercato.

#### **ART. 41**

#### **PULIZIA DEI POSTEGGI E MAGAZZINI**

I vari assegnatari del mercato, addetti alle vendite, devono curare che i posteggi, locali ed annessi (scale, magazzini, depositi di loro pertinenza) siano costantemente tenuti puliti e sgombri dai rifiuti.

Ultimate le operazioni di vendita, le sale di vendita e i relativi posteggi devono essere sgomberati (eccezion fatta per gli attrezzi di vendita) al più presto onde consentire la accurata e completa pulizia.

Le manipolazioni, la preparazione, la lavorazione del prodotto da spedire potrà essere fatta nell'apposita sala da operatori autorizzati ad occupare gli spazi all'uopo predisposti sempre che l'Ente gestore non metta a disposizione di detti operatori dei magazzini.

Detti operatori dovranno comunque dotarsi di appositi bidoni-contenitori ove porre rifiuti e scarti delle lavorazioni.

#### **ART. 42**

#### **CIRCOLAZIONE - MOVIMENTO DEGLI OPERATORI - MEZZI E DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO**

L'ingresso, la circolazione, la sosta dei veicoli nonché l'accostamento degli stessi alla banchina di carico e scarico sono disciplinati particolarmente con ordine di servizio del direttore del mercato.

Comunque di norma i veicoli portanti prodotti destinati alla vendita dovranno sostare negli spazi loro assegnati dai VV.UU. ed accostare alla banchina di scarico soltanto negli orari consentiti per dette operazioni.

I veicoli che trasportano prodotti di produzione locale, potranno accostare, per lo scarico dei prodotti ittici, alla banchina prospiciente la sala di attesa all'apertura del mercato.

I due cancelli della sala di vendita potranno essere utilizzati per lo scarico del prodotto destinato alla vendita soltanto in particolari situazioni al fine di evitare intasamenti e pregiudizievoli ritardi nelle operazioni di cui sopra.

I veicoli dei compratori dovranno sostare nelle aree adibite a parcheggio e non potranno accostare alla banchina ovvero alle scalette di accesso prima degli orari all'uopo stabiliti dal Direttore del mercato in particolari circostanze ed al fine di alleggerire il movimento di deflusso dal mercato.

Gli ingressi devono comunque essere usati per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni cui sono destinati come da tabelle predisposte con ordine di servizio del Direttore del mercato.

E' quindi rigorosamente vietato far sostare i mezzi accostati alla banchina ed alle scalette di accesso oltre i termini assegnati e necessari alle operazioni di carico e scarico; come pure sostare per curiosare sulle scale di accesso o in prossimità del cancello.

Di norma l'ingresso alle persone ammesse a frequentare il mercato non deve essere ostruito per altre operazioni, fatte salve le circostanze sopra riportate.

Le operazioni di scarico e carico devono essere effettuate con continuità; pertanto sono rigorosamente vietate le operazioni di scarico cosiddette a "singhiozzo".

L'uso di veicoli per il trasporto delle merci (dalla banchina agli ingressi del mercato) in ausilio alle operazioni di facchinaggio deve essere autorizzato dall'ente gestore che stabilirà, sentita la Commissione di mercato, anche le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi anche tenendo presente le esigenze igieniche e funzionali del mercato, e comunque in rapporto agli impianti ed alla rete viaria prospiciente il mercato, ed alla necessità di evitare rumori molesti.

La movimentazione interna al mercato avverrà con l'utilizzo di carrelli elevatori messi a disposizione dall'Ente gestore.

L'uso di tali carrelli è consentito esclusivamente agli addetti al servizio di facchinaggio, nonché ai grossisti, commissionari-astatori e loro dipendenti, assegnatari di posteggio.

Detti carrelli a mano dovranno essere muniti di ruote di gomma ed essere di facile manovrabilità.

Non è consentito agli operatori di utilizzare carrelli nè di avvalersi di carrelli propri se non dietro espressa autorizzazione del Direttore del mercato.

Nelle adiacenze del mercato ed all'interno i veicoli (anche a mano) dovranno procedere lentamente.



L'autorizzazione del veterinario allo scarico dei mitili e delle ostriche, nonché dei "frutti di mare" in genere potrà essere consentita, previa esibizione della certificazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia di produzione, trasporto e commercio dei molluschi eduli - lamellibranchi, dall'autorità sanitaria competente che disporrà l'avvio negli appositi spazi della sala di attesa o del frigorifero, di quei prodotti ittici non rispondenti a norme legislative e regolamentari in materia di vigilanza igienico - sanitaria dei prodotti alimentari.

#### **ART. 43** **OPERAZIONI DI VENDITA**

Il Direttore del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono risultare utili ai compratori riguardo ai quantitativi di derrate introdotte nel mercato ovvero di cui è atteso l'arrivo e la loro provenienza.

Le vendite, di regola, avvengono nelle apposite sale di contrattazione mediante asta pubblica e trattativa privata da parte degli astatori commissionari e commercianti assegnatari di posteggio.

I prodotti di produzione locale dovranno sostare nella sala di attesa prima di essere smistati, su indicazione del proprietario degli stessi, ai vari posteggi.

I quantitativi minimi per ciascun acquisto sono quelli previsti dall'art. 2 del presente regolamento.

Di norma le vendite dei prodotti di produzione locale e compartimentale si effettuano per asta pubblica.

La vendita all'asta è comunque obbligatoria quando le scarse quantità di prodotti in vendita rendano impossibile soddisfare tutti i compratori che manifestino l'intenzione di acquistare quei determinati prodotti.

In tal caso la vendita è effettuata con il sistema dell'asta alla voce a salire ovvero con l'ausilio di strumenti elettronici all'uopo installati dall'Ente gestore ad opera esclusiva di astatori commissionari regolarmente iscritti negli albi di cui all'art. 3 legge 125/1959 ed assegnatari di posteggio di vendita.

Le vendite del prodotto sopra indicato potranno avvenire, in particolari circostanze e per determinati prodotti, tenuto conto della tipologia del mercato che è mercato misto, centro di smistamento, anche mediante libera contrattazione a trattativa diretta tra concessionario di posteggio e compratore.

I commercianti grossisti assegnatari, nell'apposita sala di posto vendita, potranno vendere a trattativa privata il prodotto ittico da essi conferito al mercato.

Nelle vendite è data, comunque, precedenza assoluta al prodotto ittico di produzione locale sbarcato nel

porto di Molfetta anche rispetto al prodotto di produzione locale affluito via terra.

Pertanto le vendite dei grossisti assegnatari di posteggio, potranno avvenire soltanto ad esitazione ultimata della produzione locale e, comunque, dopo un'ora e trenta dal segnale d'inizio delle operazioni di vendita del prodotto di produzione locale con titolo di precedenza.

Il prodotto di altre provenienze, comunque conferito al mercato, potrà essere venduto ad opera degli astatori- commissionari assegnatari di posteggio ultimate le vendite della produzione locale.

La determinazione dei turni di vendita avviene a mezzo di sorteggio secondo le modalità riportate in apposita tabella allegata al presente regolamento, nell'orario stabilito ed alla presenza del vigile di servizio e di un impiegato dell'Ente gestore.

#### **ART. 44** **VENDITA DEI PRODOTTI**

Il Direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore ovvero di consentire la vendita a condizione che i prodotti stessi siano rilavorati ed i colli riconfezionati per essere adeguati alle norme vigenti e comunque secondo le regole della correttezza commerciale.

Le vendite dei prodotti massivi possono essere autorizzate in banchina o in altri luoghi appositamente predisposti anche con il sistema della trattativa diretta tra produttore venditore e compratore.

Le operazioni di vendita col sistema della "borsa merci" avverranno nei locali predisposti all'uopo dall'Ente gestore ed opportunamente attrezzati.

Sono vietate le vendite e contrattazioni nel mercato e nelle sue pertinenze quando siano eseguite al di fuori della sala delle contrattazioni, fatte salve le eccezioni di cui ai commi precedenti o ad opera di soggetti non autorizzati e non concessionari dei posteggi di vendita ovvero senza il rispetto degli orari e di tutte le altre disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento in proposito.

Sono altresì vietate le vendite di prodotti ittici all'ingrosso a mezzo di autocarri, imbarcazioni o altri veicoli nelle adiacenze del mercato.

E' altresì vietato, agli operatori ammessi al mercato, vendere o comunque cedere loro derrate ad altri operatori per la successiva rivendita all'interno del mercato stesso fatta eccezione per le derrate destinate ad Enti Ospedalieri e comunità assistenziali.



I compratori devono corrispondere alla Cassa mercato, salvo quanto disposto dall'art. 19 quater del presente regolamento, gli importi dei prodotti acquistati, secondo la disposizione del regolamento di cassa.

I compratori eventualmente dichiarati "morosi" dalla cassa, sono assoggettati ai provvedimenti disciplinari ed amministrativi previsti dal presente regolamento; in ogni caso dovranno essere sospesi da ogni attività all'interno del mercato.

Esaurita la contrattazione, il compratore ha facoltà di verificare la merce acquistata purché detta verifica avvenga nel mercato in prossimità del posteggio del venditore.

Se a seguito del controllo effettuato, la merce acquistata non risulta conforme alla qualità contrattata ovvero si riscontrino anomalie gravi nel confezionamento delle cassette, il compratore può rifiutare la merce ed annullare l'acquisto.

Chiunque alteri con artifici il peso del prodotto o "gonfi" artificiosamente i telai e conegni per la vendita come freschi, prodotti che non lo sono o non adeguatamente curati per la conservazione della freschezza, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 56 del presente Regolamento.

Per la classificazione, la calibratura, imballaggi e presentazione dei prodotti ittici regolamentari in sede CEE si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ittici non regolamentati si applicano le norme vigenti.

#### **ART. 44/BIS** **VENDITA ALL'ASTA**

La vendita all'ingrosso dei prodotti ittici di produzione locale è di norma effettuata mediante asta pubblica esclusivamente da parte di astatori-commissionari, liberi professionisti iscritti agli albi di cui all'art. 3 della legge 125 del 25.03.1959 e concessionari di posteggio.

L'esecuzione dell'asta, fatta salva l'eventuale installazione da parte dell'Ente gestore di apparecchiature elettroniche, ha luogo col sistema dell'offerta pubblica "alla voce" a salire.

Le offerte di prezzo vanno formulate in modo chiaro ad alta voce in lire per chilogrammo o per cassetta.

L'astatore ripete l'offerta ad alta voce in ordine di successione, così come formulate indicando l'offerente con l'indice della mano.

Il proprietario della merce in vendita può, in apertura delle aste, formulare delle riserve di prezzo per

determinati prodotti, in tal caso l'astatore dovrà rendere pubbliche tali riserve, prendendone nota sul tagliando di vendita e nel caso le offerte si mantengano in misura inferiore alla riserva di prezzo non è tenuto a ripetere l'offerta salvo espressa autorizzazione del proprietario della merce.

In ogni caso l'astatore qualora le offerte si mantengano palesemente inferiori alla riserva di prezzo dovrà consultarsi col produttore proprietario prima di passare ad altro lotto o partita.

Ultimate le partite di un dato proprietario, la merce rimasta invenduta per mancanza di offerta o per offerte inferiori al prezzo riservato, l'astatore sperimenterà una nuova asta prima di passare a prodotti di altro proprietario.

La vendita può svolgersi a telaio per lotti prestabiliti o per lotti mutabili nel corso delle offerte.

In ogni caso l'astatore dovrà evitare di dar corso a quelle offerte per numero di telai mutabili che abbiano il solo scopo di eliminare i concorrenti.

E' severamente vietato porre in atto tentativi di artificioso rialzo o ribasso dei prezzi.

Pertanto l'astatore non potrà simulare offerte nè dar seguito a quelle offerte che rimangono palesemente al di sotto del prezzo medio di mercato per quel determinato prodotto.

Gli astatori di norma dovranno evitare di favorire le vendite in blocco salvo che trattasi di specie di massa ovvero quando, in caso di particolare affluenza di prodotti ittici, sia consigliabile, per la particolare tipologia del mercato, "alleggerire" lo stesso.

L'astatore è tenuto a seguire e valutare ogni tipo di offerta; anche nei casi di offerte contemporanee per blocchi e per frazionamenti di telai componenti il blocco seguirà sia l'offerta per tutto il blocco che quella per i frazionamenti chiamando con continuità tutte le singole offerte, curando di rendere ben distinti ed a tutti gli offerenti visibili sia i telai compresi nel blocco che quelli facenti parte dei frazionamenti.

La partita sarà aggiudicata a quell'acquirente che avrà formulato l'offerta migliore in base ad una valutazione complessiva del lotto.

E' rigorosamente vietato comunque interrompere le aste fino alla determinazione dell'ultima offerta; l'interruzione può essere consentita solo nei casi in cui l'astatore sia incorso in palese errore, ovvero nei casi in cui il prezzo del prodotto sia rimasto al di sotto di quello medio del mercato per quella determinata specie, salvo diverso avviso del proprietario.





Prima della definitiva aggiudicazione, l'astatore porrà in evidenza la quantità di telai in via di aggiudicazione distinguendola dal rimanente prodotto e chiamerà ad alta voce almeno 3 volte il prezzo di aggiudicazione.

L'aggiudicazione si riferisce soltanto a quella data quantità compresa nell'offerta migliore.

Aggiudicata la merce, l'acquirente non potrà cedere nel mercato uno o più telai formanti oggetto della aggiudicazione ad altro acquirente, nè l'astatore a sua volta potrà frazionare tra diversi acquirenti il lotto aggiudicato ad un dato acquirente.

Quanto sopra allo scopo di scoraggiare accordi tra acquirenti che mirino esclusivamente ad un artificioso ribasso dei prezzi.

Ogni aggiudicazione deve essere oggetto di regolare operazione di asta secondo le formalità ed i criteri sopra specificati.

L'aggiudicazione a catena potrà consentirsi soltanto per quei telai di prodotti della stessa specie, della stessa qualità e dello stesso peso.

Dopo la chiusura dell'asta, il prezzo di aggiudicazione non può essere modificato dall'astatore se non per espressa volontà del proprietario del prodotto.

I prodotti ittici avviati alle aste devono essere distinti in diverse partite secondo la loro provenienza e confezionati in telai secondo la diversa specie e pezzatura.

E' consentito per consuetudine locale, che in una stessa cassa siano contenuti più specie purchè si tratti di specie della stessa qualità e di pezzatura il più possibile uniforme.

Gli imballaggi dovranno essere a perdere e se a rendere dovranno essere rispondenti alle vigenti disposizioni sanitarie.

La vendita a peso è al netto della tara secondo le vigenti disposizioni; la tara reale del collo è maggiorata di gr. 500 per compensare i corpi estranei ed i residui di ghiaccio.

Il peso netto è determinato con l'esclusione delle frazioni inferiori a gr. 500.

Per le vendite a collo e a stima, che costituiscono per consuetudine la norma del mercato di Molfetta, il produttore dovrà dichiarare il peso minimo del collo, altrimenti si procederà alla vendita a peso.

Il commissionario astatore è responsabile e garante della osservanza delle norme di qualità e di vendita dei prodotti pertanto dovrà rivalersi sul committente delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle

norme vigenti di commercializzazione nel caso in cui il produttore e/o conferente non vi abbia provveduto.

#### **ART. 45** **REGISTRAZIONE DELLE VENDITE**

I venditori assegnatari di posteggi di vendita sono tenuti a comunicare agli incaricati della Direzione, anche mediante esibizione delle bolle di accompagnamento, i quantitativi introdotti per la vendita nel mercato.

Ciascuna operazione di vendita va registrata su appositi tagliandi o brogliacci forniti dalla Direzione, quindi sempre a cura del venditore assegnatario del posteggio, a mezzo di suoi incaricati, dovranno essere compilate le bolle di accompagnamento in triplice copia; l'ultima, non valida ai fini fiscali, dovrà essere consegnata alla Direzione per la elaborazione di fogli d'asta o conti di vendita.

Sempre ai fini della elaborazione di documenti di vendita i venditori potranno compilare prime note in duplice copia, la prima delle quali sarà consegnata in Direzione per la elaborazione di cui sopra.

In ogni caso il venditore, per ciascuna partita di prodotti venduti è responsabile della compilazione, a seconda delle vendite, di un foglio d'asta e/o conto di vendita in quattro copie di cui:

--La prima servirà alla Direzione per i controlli contabili e gli accertamenti statistici ed all'uopo sarà conservata negli archivi della Direzione per 5 anni;

--La seconda resterà al venditore per i suoi adempimenti;

--La terza servirà alla cassa per pagare l'importo delle vendite al netto delle ritenute per i diritti, imposte, provvigioni ed altre spese consentite e previste dal regolamento;

--L'ultima sarà consegnata, quietanziata, al proprietario della merce venduta.

Ogni foglio d'asta o conto di vendita deve contenere le seguenti indicazioni:

a) intestazione del venditore assegnatario di posteggio e del suo numero di partita iva;

b) indicazione nominativa dell'eventuale committente con la specificazione del nome del M/P;

c) il luogo di provenienza della merce;

d) numero di colli o telai;

e) la elencazione delle singole operazioni di vendita con indicazione anche in codice dell'acquirente precisando specie e qualità del prodotto venduto, numero dei colli e/o peso (nelle vendite a peso), prezzo unitario, importo;

f) importo totale lordo;

g) singole ritenute;

h) importo totale netto;

i) iva

l) netto a pagare detratte eventuali altre spese.



Prima della presentazione alla cassa mercato per i pagamenti dei documenti di vendita dovranno essere vistati da incaricati della direzione del mercato per il controllo sull'esattezza di tutte le annotazioni anche contabili in essi contenute.

Così vistato il documento costituisce il titolo per il pagamento dell'importo in esso indicato, a favore del venditore, da parte della cassa mercato.

Al termine delle operazioni gli assegnatari di posteggio debbono riepilogare su appositi stampati forniti dalla Direzione, tutte le vendite effettuate indicando il nome del M/P, del proprietario conferente, i colli, il peso e l'importo lordo delle vendite.

A mezzo di strumenti elettronici della Direzione o della cassa mercato si procederà alla elaborazione di distinte di pagamento per i singoli compratori con l'indicazione degli importi degli acquisti effettuati nella mattinata da addebitare a ciascuno di essi.

Le fatture di acquisto per i compratori saranno elaborate a fine mese e possibilmente spedite a domicilio del destinatario, nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 06.10.1972 nr. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Comunque nel caso di introduzione di sistemi con memorizzazione elettronica per la registrazione delle varie operazioni, il Direttore del mercato provvederà con apposito ordine di servizio ad impartire agli operatori interessati ed ai responsabili del servizio, ulteriori indicazioni ed istruzioni anche in deroga al presente articolo.

#### **ART. 46** **MERCI IN VENDITA E RITIRO DEI PRODOTTI DAL MERCATO**

Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici secondo le disposizioni stabilite dal Direttore del mercato e dagli addetti al servizio di vigilanza sanitaria onde facilitare i necessari controlli.

Nei posteggi dovranno stazionare solo le partite sorteggiate per i turni di precedenza a seconda comunque della disponibilità di spazi operativi.

Ai conferenti è riconosciuto il pieno diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici già introdotti per la vendita senza che per questo essi debbano corrispondere all'Ente gestore alcun diritto o pagamento di qualsivoglia natura, salvo che per prestazioni di facchinaggio e trasporto già rese.

In tal caso però il conferente deve immediatamente lasciare libero il posteggio onde facilitare le successive vendite.

Il ritiro del prodotto ittico dal mercato può essere, comunque, vietato dal veterinario per motivi di carattere igienico - sanitario.

Aperte le contrattazioni, la merce venduta deve essere ritirata dal compratore onde evitare possibili confusioni con quelle ancora in vendita.

In caso di forzata permanenza in posteggio, sarà cura del venditore tenere distinte le partite anche utilizzando cartellini con l'indicazione del compratore.

Per le merci riconosciute dal veterinario non idonee all'alimentazione umana il veterinario rilascia certificazione controfirmata dal direttore, attestante l'avvenuta distruzione o l'esecuzione di eventuali altre disposizioni dallo stesso impartite.

Alla chiusura delle contrattazioni i venditori assegnatari di posteggio sono tenuti a denunciare alla Direzione le eventuali rimanenze segnalando le specie e quantità rimaste invendute e successivamente ritirate o depositate nei posteggi e/o magazzini ovvero nelle celle frigorifero.

#### **ART. 46/BIS** **VENDITA DIRETTA AL DETTAGLIO DEI PRODUTTORI ITTICI**

I produttori-pescatori regolarmente iscritti ai registri di cui alla legge 14.7.1968, n. 963, ed in possesso della licenza di pesca di cui alla legge 17.2.1982, n. 41, rilasciata ai sensi e secondo le modalità di cui al D.M. 5 maggio 1986 modificato con D.M. 18 marzo 1987, che esercitano professionalmente la pesca marittima costiera locale con natanti di stazza lorda non superiore alle 10 tn appartenenti alla categoria della Piccola Pesca, ai sensi dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n.250, possono attendere alla vendita diretta al dettaglio dei loro prodotti nonchè di quelli rimasti invenduti nel Mercato all'Ingrosso e/o dallo stesso ritirati ai sensi dell'art. precedente, fuori dal mercato stesso, nei luoghi, modi, termini e modalità stabilite dal Comune di Molfetta, col solo possesso del certificato comprovante la eseguita visita sanitaria ed i prescritti accertamenti statistici, rilasciato dal veterinario e controfirmato dalla Direzione del mercato.

Ai fini di cui sopra per categoria della Piccola Pesca deve intendersi quella che raggruppa imprese che utilizzano professionalmente per la pesca, natanti di stazza lorda non superiore alle 10 tn. con potenza motrice non superiore ai HP 150, con lunghezza delle perpendicolari non superiore a 9 metri ai sensi del Reg. CEE 4028/86 con al massimo 3-4 addetti e che esercitano tale attività in un tempo che comporta il rientro del natante nelle dodici ore ed il cui prodotto sbarcato si aggiri giornalmente sui kg 70 di media.



**ART. 47**  
**CONFEZIONAMENTO DEI TELAI E DELLE**  
**DERRATE**

I telai devono essere composti di specie omogenee per qualità.

E' pertanto rigorosamente vietato mascherare gli strati composti di prodotti di qualità più scadente con strati superiori fatti da specie di maggiore freschezza e migliore qualità.

E' altresì vietato comporre i colli con prodotti di diversa pezzatura quando questa assuma una determinante rilevanza nella quotazione del prodotto.

In ogni caso per l'imballaggio ed il confezionamento dei prodotti devono essere osservate scrupolosamente le vigenti norme sanitarie ed annonarie.

L'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, ed al fine di assicurare una maggiore standardizzazione degli imballaggi e facilitare la commercializzazione dei prodotti della nostra pesca può indicare le caratteristiche dei contenitori anche in relazione alle diverse specie dei prodotti per una loro più razionale conservazione e presentazione.

E' vietato l'uso di cassette, contenitori e confezioni irrazionali che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria, perfetta conservazione come pure è vietato l'uso di cassette e comunque imballaggi non rispondenti alle esigenze igienico-sanitarie.

Non è quindi ammesso il riutilizzo delle cassette di legno.

Fatti salvi diversi accordi fra le parti, i vuoti debbono essere restituiti al legittimo proprietario il quale può pretendere, a garanzia della restituzione, idoneo deposito cauzionale.

E' proibito esporre o vendere prodotti ittici frammisti a fango, sabbia, erbacce o altri residui e materie estranee che possano alterare artificiosamente il peso delle derrate.

La eventuale lavatura e sghiacciatura dei prodotti deve essere fatta almeno mezz'ora prima della vendita, nella sala di attesa, utilizzando contenitori che consentano il rapido deflusso e sgocciolamento dell'acqua.

I prodotti confezionati senza l'osservanza delle suddette norme possono essere fatti pulire e selezionare, prima delle vendite, a spese del conferente.

**ART. 48**  
**NORME E MODALITA' PER LA VENDITA**

Le vendite si effettuano a peso netto o a collo.

La merce deve essere posta bene in vista agli acquirenti in modo da non trarli in inganno.

Di norma le vendite si effettuano a collo per lotti di prodotti omogenei.

E' fatto espresso obbligo al venditore di consentire l'esame della merce ai compratori i quali, nel caso, dovranno osservare i dovuti riguardi evitando di danneggiare il confezionamento dei telai.

I compratori all'atto dell'acquisto di singoli colli o partite di colli devono curare il ritiro degli stessi, dopo la eventuale pesatura, evitando di depositarli anche provvisoriamente nella sala di vendita.

Comunque acquistato il prodotto, il compratore ne assume la piena disponibilità e responsabilità e può, al fine di evitare possibili confusioni, collocare su ogni collo o catasta di colli un biglietto contenente il suo nominativo o la sua indicazione in codice.

Dopo il ritiro del prodotto ed il trasporto fuori della sala di vendita questo non può più essere restituito salvo che si tratti di errori nella consegna, nè possono essere presi in considerazione eventuali reclami concernenti il peso, confezionamento dei colli, la qualità, l'omogeneità, la freschezza dei prodotti o il loro prezzo.

La Direzione in caso di reclami ritenuti ammissibili e giustificabili ai sensi delle disposizioni del presente regolamento decide secondo equità sentiti gli interessati e il venditore.

**ART. 49**  
**STRUMENTI DI MISURA**

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b) perfettamente regolari e verificati prima di essere adoperati;
- c) bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

**ART. 50**  
**VENDITE PER CONTO**

I commissionari-astatori, mandatari ed altri operatori facultati ed ammessi ad operare nel mercato



devono espletare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite dalle disposizioni di legge vigenti.

Il loro rapporto con il committente è di natura privatistica ed è regolato dalle norme del codice civile disciplinante il contratto di commissione.

Ai commissionari-astatori e mandatari spetta una provvigione che non può superare il 10 % del prezzo di vendita comprensiva di tutte le spese di mercato dal momento della consegna al posteggio di vendita fino alla consegna all'acquirente nonchè dello "star del credere".

Detta provvigione da concordare fra le parti sarà soggetta a parere della Commissione di mercato ed approvata nei modi di legge.

Essa si intende quale corrispettivo delle seguenti prestazioni:

- a) esecuzione della vendita;
- b) pesatura;
- c) compilazione dei fogli d'asta, conti di vendita e di tutti gli altri documenti contabili, amministrativi e fiscali previste dalle vigenti disposizioni e dal presente regolamento;
- d) forniture e recupero di imballaggi;
- e) star del credere.

I commissionari-astatori e mandatari devono presentare ai loro committenti e mandanti regolare conto di vendita o foglio d'asta con le indicazioni di cui al precedente art.45 del presente regolamento.

Tutti i soggetti facultati alle vendite per conto, ivi comprese le cooperative, devono comunque tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti o documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti.

**ART. 51**  
**PRODOTTI NON NORMALMENTE CONSERVABILI**  
**O DA DISTRUGGERE**

Il veterinario responsabile del servizio di vigilanza igienico - sanitaria può stabilire il termine entro e non oltre il quale deve effettuarsi la vendita di quei prodotti ittici che, accerti, non si presentino nelle condizioni di normale conservabilità, dandone comunicazione al direttore del mercato che è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni e decisioni del veterinario stesso.

In tal caso il direttore può rilasciare, a richiesta dell'interessato, certificazione controfirmata dal veterinario, dalla quale si evincano le disposizioni impartite dal veterinario, in merito all'urgenza della vendita, comprovando se del caso, il valore del deprezzamento.

I prodotti non venduti nei termini di cui sopra, nonchè quelli che il veterinario abbia riconosciuto come

non ammissibili alle vendite perché non aventi le caratteristiche previste dalle norme vigenti perché guasti o comunque non idonei all'alimentazione umana, sono avviati ad un apposito reparto della sala di osservazione per la successiva sollecita distruzione, da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.

L'ordine di distruzione è dal veterinario notificato al direttore del mercato che ne assume la responsabilità di esecuzione.

Il venditore interessato può chiedere copia del verbale di distruzione redatto dal veterinario e controfirmato, per avvenuta esecuzione dal direttore del mercato, che vale come certificazione della distruzione dei prodotti.

Per le merci rimaste in vendita e che hanno subito deperimento, gli operatori alle vendite possono chiedere agli organi di vigilanza sanitaria apposito accertamento da effettuarsi di concerto con il direttore.

In tal caso sempre che il deterioramento non sia tale da impedire agli effetti sanitari, la successiva ulteriore commerciabilità delle derrate ( in tal caso secondo le disposizioni di cui sopra il prodotto in questione viene avviato alla distruzione) l'interessato può chiedere alla direzione, certificazione controfirmata dal veterinario, attestante il valore del deprezzamento.

In ogni caso, dell'esatta osservanza delle norme di qualità di vendita nonchè di quelle di carattere igienico-sanitario, è responsabile il detentore dei prodotti posti in vendita.

Per quanto concerne il commercio all'ingrosso di prodotti ittici fuori dal mercato nelle zone e locali ammessi, il responsabile del settore veterinario dell'U.S.L. competente per territorio deve istituire ed organizzare un idoneo servizio di vigilanza igienico - sanitaria che valga ad assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di accertamento dei requisiti sanitari e di commestibilità dei prodotti posti in vendita ed adottare tutti quei provvedimenti che si possano rendere necessari per gli scopi di cui sopra.

**ART. 52**  
**PRODOTTI AFFIDATI ALL'ENTE GESTORE**

Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera di commissionari-astatori, mandatari ed in mancanza di personale della direzione, sempre in conformità delle norme stabilite dalla Commissione di mercato e dal presente regolamento, alla vendita:

- a) dei prodotti affidati alla Direzione per la vendita da parte di produttori singoli o associati residenti ed operanti in altri centri;
- b) delle derrate pervenute nel mercato all'indirizzo di commercianti commissionari-astatori o



mandatari, sospesi, durante il periodo della sospensione e fatta comunque salva una diversa disposizione del mittente;

c) dei prodotti al cui approvvigionamento ha provveduto direttamente l'ente gestore ai sensi e per gli effetti del precedente art. 34 del presente regolamento;

d) delle derrate che, su disposizione del veterinario, devono essere vendute sollecitamente per evitarne l'ulteriore deterioramento sempre che non si sia già provveduto alla immissione alle vendite.

I commissionari, mandatari e/o astatori incaricati, nonché la cassa mercato per le sue competenze, sono tenuti a compiere tutte le operazioni e gli adempimenti di cui sono stati incaricati dall'Ente Gestore e dalla Direzione del mercato.

La Direzione del mercato e l'Ente gestore non assumono responsabilità alcuna diretta o indiretta ed a qualsiasi titolo in merito agli esiti delle vendite di tali prodotti né per quanto concerne i pagamenti dovuti ai produttori, speditori o altri in dipendenza delle operazioni effettuate.

Sarà cura della cassa mercato provvedere a rimettere la somma ricavata dalle vendite direttamente agli aventi diritto.

#### **ART. 53**

#### **DOCUMENTAZIONE DELLE SINGOLE VENDITE - RILEVAZIONE STATISTICHE E LISTINO PREZZI**

L'Ente gestore ha facoltà di utilizzare gli atti e documenti attinenti alle vendite per fini statistici.

In tal senso copia del foglio d'asta e del conto di vendita di cui all'art. 45 deve essere consegnata alla direzione che, dopo la compilazione dei prezzi giornalieri, la trasmette all'Istituto Centrale Nazionale di Statistica a mezzo dell'Ufficio provinciale di Statistica.

Il bollettino giornaliero dei prezzi deve indicare per ogni singola specie di prodotto, nazionale o estera, fresca o congelata, i prezzi minimi e massimi secondo uno schema predisposto dalla Direzione e secondo una nomenclatura che sia il più possibile uniforme a quella degli altri mercati, specie della Regione.

Il bollettino sarà pubblicato nel mercato entro il secondo giorno successivo prima dell'inizio delle contrattazioni e sarà trasmesso ai competenti uffici provinciali di statistica ed a quegli altri Enti e privati che ne facciano richiesta.

Nel mercato devono anche essere effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità oltre che sui prezzi, dei prodotti contrattati secondo le disposizioni dell'I.S.T.A.T.

A tale scopo per la rilevazione delle quantità e qualità introdotte, il personale incaricato dalla direzione del mercato può farsi esibire, ove previsto, i documenti di entrata delle merci e/o bolle di accompagnamento.

Personale qualificato della direzione potrà anche far ricorso giornalmente al metodo della rilevazione diretta o dell'intervista.

I dati così raccolti servono solo ai fini statistici e sono vincolati al segreto d'ufficio.

I dati individuati non possono quindi essere comunicati o utilizzati se non per quanto previsto dal presente regolamento, mentre i dati complessivi relativi anche alla movimentazione commerciale devono essere oggetto della massima diffusione e divulgazione.

Il direttore del mercato potrà stabilire con altri mercati regionali e/o dell'intero territorio nazionale un flusso informativo costante sulle quantità, prezzi, specie e provenienze dei prodotti trattati nel mercato facendo ricorso a tutti i possibili sistemi ed apparecchiature messe eventualmente a disposizione dell'Ente gestore.

Lo scambio dovrà essere realizzato anche con organismi operativi o Enti che si interessino della commercializzazione dei prodotti ittici al fine di allargare il più possibile la zona di contatto tra domanda e offerta e stimolare i flussi commerciali.

Chi pratica l'attività di commercio, fuori mercato, osservando le modalità ed i criteri delle vigenti disposizioni in materia di rilevazioni statistiche, deve far pervenire almeno mensilmente, alla direzione del mercato, anche per il successivo inoltro agli organi e/o enti competenti i dati statistici relativi alle operazioni commerciali compiute.

#### **ART. 54**

#### **ATTIVITA' ED INTERVENTI DELL'ENTE GESTORE**

L'Ente gestore del mercato deve provvedere anche nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento alla gestione del mercato assicurando l'ottimale funzionamento delle strutture, degli impianti e delle attrezzature, servizi di mercato al fine di garantire sempre la idoneità dello stesso, la funzionalità e agibilità allo svolgimento delle attività mercantili e delle altre operazioni di mercato.

In tal senso deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti e, laddove ne ravvisi la necessità, anche su segnalazione della direzione e della Commissione di mercato, anche al loro ammodernamento o rifacimento apportando tutti quei miglioramenti che si rendono necessari per un razionale processo di smercio dei prodotti ittici e per lo sviluppo del mercato.

L'Ente gestore inoltre, fermo restando quanto stabilito dal vigente regolamento circa il diretto approvvigionamento e le vendite, sussistendo particolari circostanze, di particolari prodotti, deve svolgere tramite la direzione di mercato e ogni altro Ente che ritenga



indispensabile coinvolgere per il perseguimento dei suoi obiettivi, attività promozionale nel settore della pesca ed acquacoltura al fine di valorizzare i prodotti della pesca della marineria di Molfetta.

L'Ente gestore potrà infine collaborare con altri Enti alla ricerca o ad altre attività che si rendessero opportune per il miglioramento quantitativo e qualificativo dei prodotti trattati nel mercato e della loro ottimale commercializzazione, e per lo sviluppo quindi del mercato.

#### **ART. 55** **FORMA DEI PROVVEDIMENTI DELL'ENTE GESTORE**

Tutte le decisioni e determinazioni adottate dall'Ente gestore devono avere le forme previste per gli atti della Pubblica Amministrazione.

Comunque, qualora l'Ente gestore diventi un Ente diverso dal Comune di Molfetta, le sue determinazioni devono essere comunicate per iscritto al Direttore del mercato, fatti salvi i casi di particolare necessità ed urgenza nei quali si può fare uso della forma verbale, che è responsabile della loro esecuzione.

Non possono quindi essere impartiti ordini direttamente al personale fatti salvi i casi di particolare urgenza; comunque il Direttore ne deve essere immediatamente avvertito.

Tutti quei provvedimenti dell'Ente gestore che propongono modificazioni organizzative o regolamentari debbono preventivamente essere sottoposti al parere della Commissione di mercato che dovrà comunque obbligatoriamente essere interpellata ed esprimersi in tutti i casi in cui il parere della Commissione di mercato viene prescritto dal presente regolamento e dalla legge.

Qualora l'Ente gestore sia un Ente diverso dal Comune di Molfetta, tutte le deliberazioni dell'Ente gestore relative alla costituzione di commissioni di concorso, alla nomina, allo stato giuridico ed economico del direttore e del restante personale del mercato, nonché quelle adottate in ordine al dimensionamento dell'organico del personale stesso, non diventano efficaci senza l'approvazione da parte del Comune di Molfetta.

#### **ART. 56** **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI**

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, alle altre disposizioni legislative e regolamentari, indipendentemente da eventuali azioni civili o penali quando ne ricorrano gli estremi, nonché le infrazioni alle disposizioni di carattere igienico- sanitario,

sono punite con provvedimenti, a carico dei responsabili, disciplinari ed amministrativi così graduati a seconda la gravità e recidività dell'infrazione, con salvezza comunque dell'applicazione degli artt. 106 e segg. della legge comunale e provinciale:

- a) Diffida verbale ad opera del Direttore del mercato;
- b) Diffida scritta ad opera del Direttore del mercato;
- c) Sospensione da ogni attività di mercato, o chiusura dei posteggi e magazzini per un periodo massimo di gg. 3 (effettivi di operatività del mercato) disposta con provvedimento definitivo del direttore del mercato;
- d) Sospensione da ogni attività di mercato o chiusura dei posteggi e magazzini per un periodo fino a tre mesi, disposta dalla Commissione di mercato con provvedimento definitivo, previa contestazione degli addebiti all'interessato, il quale entro 10 gg. dovrà presentare le sue eventuali deduzioni scritte.

La sospensione fino a tre mesi in casi di particolari gravità ed urgenze potrà essere disposta con suo provvedimento dal direttore del mercato.

Tale provvedimento di sospensione cautelativo deve essere necessariamente comunicato e quindi ratificato entro gg. 5 dalla Commissione di mercato e perde quindi ogni sua efficacia ove non intervenga la ratifica nei termini di cui sopra.

e) Revoca della concessione del posteggio e magazzino disposto dall'Ente gestore nei casi previsti dal presente regolamento, sentita la Commissione di mercato e previa contestazione degli addebiti agli interessati.

In ogni caso qualora vengano adottati provvedimenti di cui alle lettere b)-c)-d)-e) del presente articolo si applicano, altresì, le sanzioni amministrative da Lit. 20.000 fino a Lit. 1.000.000 disposte dal Sindaco con le modalità di cui alla legge 24.11.1981, art.689, secondo la gravità dell'infrazione e/o eventuali recidività.

I proventi derivanti da tali sanzioni verranno introitati dall'Ente gestore tramite la cassa mercato, e saranno obbligatoriamente destinati al funzionamento del mercato e dei servizi relativi, nonché all'ammortamento e miglioramento degli impianti.

#### **ART. 57** **NORME TRANSITORIE**

Nella prima assegnazione di posteggi e magazzini di cui all'art. 23 del presente Regolamento è data la precedenza agli astatori e commercianti grossisti attualmente abilitati alle vendite.

Ente gestore del mercato è attualmente e fino all'eventuale costituzione di una società consortile a capitale pubblico maggioritario ai sensi e per gli effetti della legge Finanziaria 41/86 (art. 11) e della deliberazione CIPE 21.12.'88 di attuazione, il Comune di Molfetta.



Fino a quando permane tale forma di gestione diretta, in economia, del Comune di Molfetta, la contabilità delle entrate ed uscite relative alla gestione del mercato deve possibilmente essere tenuta in forma separata dal Bilancio comunale; quanto sopra ai soli fini di assicurare che i proventi di gestione siano commisurati alle spese necessarie al funzionamento del mercato nonché all'ammortamento e miglioramento strutturale degli impianti.

In via preventiva, per ciascun esercizio finanziario il direttore del mercato, sentita la Commissione di mercato, presenta il progetto relativo alle entrate ed uscite di gestione.

Detto progetto deve tener conto obbligatoriamente dell'eventuale avanzo o disavanzo di gestione dell'esercizio precedente, al fine di eliminarlo.

Tutti i provvedimenti e le situazioni in corso alla data in vigore del presente Regolamento sono disciplinate dalle disposizioni più favorevoli agli interessati anche se contenute nel precedente regolamento.

#### **ART. 58**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

E' revocato, con effetto dalla data in vigore del presente regolamento, il regolamento precedentemente vigente.

#### **ART. 59**

#### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento di mercato è adottato con deliberazione consiliare del Comune di Molfetta, sentito il parere della Commissione di Mercato e delle rappresentanze, anche sindacali, degli operatori economici del settore; entra in vigore dopo l'approvazione dei competenti organi regionali, dieci giorni dopo la sua pubblicazione nei modi e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **TABELLA - A**

#### **CRITERI E MODALITA' PER LA ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DI VENDITA - UFFICI E MAGAZZINI**

I posteggi di vendita del mercato che si rendono disponibili, come pure eventuali magazzini ed uffici,

vengono assegnati su domanda, previo avviso pubblico da pubblicarsi per almeno 15 gg. continuativi.

Possono partecipare alle assegnazioni tutti gli operatori alle vendite ammessi al mercato, giusto il disposto degli artt. 19 e 20 del Regolamento di mercato; pertanto chi aspira ad ottenere l'assegnazione di posteggi dovrà presentare all'Ente gestore apposita istanza corredata dalla certificazione attestante l'appartenenza ad una delle categorie ammesse, quali venditori, al mercato.

I posteggi di vendita nelle due sale sono così suddivisi:

#### **SALA - A**

Vendita prodotti di produzione: nr. 6 posteggi di cui uno riservato con preferenza per le cooperative ed i restanti 5 riservati ad astatori-commissionari.

#### **SALA - B**

Vendita prodotti d'importazione: nr. 7 posteggi di cui uno riservato all'Ente gestore ed i restanti 6 a commercianti grossisti.

L'effettiva assegnazione viene fatta dall'Ente gestore con deliberazione (della Giunta Municipale) sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione di mercato che, all'uopo, assegnerà un punteggio in base alla valutazione dei seguenti requisiti e titoli:

- a) anzianità di iscrizione agli albi di cui all'art. 3 legge n. 125/1959;
- b) movimento complessivo di affari desunto dalla dichiarazione I.V.A. dell'ultimo triennio;
- c) importanza delle operazioni commerciali e durata delle medesime;
- d) varietà dei prodotti posti in vendita anche in relazione alle esigenze di completezza della gamma merceologica trattata nel mercato;
- e) capacità imprenditoriale, mezzi di trasporto, personale impiegato per le operazioni commerciali ed eventuali impianti di produzione, lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti ittici.

Nel caso in cui in graduatoria più operatori richiedenti raggiungano lo stesso punteggio, nella effettiva assegnazione sarà da preferirsi l'operatore locale rispetto a quelli che provengono da altre province.

Per quanto concerne poi i produttori ai fini della anzianità si tiene conto della data del rilascio del permesso di pesca, mentre per movimentazione commerciale e volume d'affari si tiene conto delle quantità e valore dei prodotti venduti nel triennio precedente quali risultano dai fogli d'asta o conto di vendita rilasciati dai Mercati ittici riconosciuti.

Gli assegnatari di posteggio acquisiscono titolo preferenziale nell'assegnazione di magazzini ed uffici.



Gli spazi predisposti, nell'apposita sala, per la lavorazione dei prodotti ittici, da utilizzarsi ultimate le operazioni commerciali di vendita, vengono assegnati su domanda degli interessati ad operatori che svolgono operazioni commerciali di rilevanti entità ed a carattere permanente.

Una parte di tali spazi va riservata ad operatori che svolgono attività a carattere stagionale.

Qualora gli spazi disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande di assegnazione di operatori che ne abbiano titolo, si procederà da parte della Commissione di mercato alla elaborazione di una graduatoria secondo i criteri e con le modalità già previste per i posteggi di vendita.

### **TABELLA - B**

#### **OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO - ACCESSO OPERATORI - PRODOTTI DI PRODUZIONE LOCALE**

Le operazioni di scarico del prodotto di produzione locale possono aver inizio a partire dalle ore 3.00 (orario di apertura del mercato) utilizzando, di norma, l'apposito piano di carico e scarico.

Detto prodotto deve stazionare, di norma, nella sala di sosta in attesa del proprio turno di vendita e, quindi, può essere introdotto nella sala delle aste.

Nella sala delle aste potranno sostare solo le partite ai primi 2 turni di vendita per asta.

Le operazioni di scarico del prodotto, così detto d'importazione, e comunque non di produzione locale, fatta eccezione per i molluschi eduli lamellibranchi che possono essere scaricati solo in presenza del veterinario e previa esibizione della certificazione prevista, avverranno utilizzando l'apposito piano di carico e scarico e gli accessi della sala commercianti, dietro espressa autorizzazione della Direzione del Mercato, di norma, 10 minuti prima dell'inizio delle vendite relative.

In caso di particolare affluenza di prodotto possono essere utilizzati, per le operazioni di scarico dei prodotti conferiti al mercato, anche gli altri accessi della sala delle aste.

#### **OPERAZIONI DI CARICO**

Di norma gli acquirenti possono accostare i propri mezzi ai vari accessi del mercato, ultimate le operazioni di vendita.

La Direzione può autorizzare dette operazioni anche in orari diversi allorché si tratti di prodotto ritirato dal frigorifero, di incoraggiare il deflusso del prodotto al fine di evitare che si intralci la regolare successione delle vendite, ovvero di particolari e motivate esigenze degli operatori commerciali.

Considerata la esiguità degli spazi operativi, in rapporto alla movimentazione commerciale, ed i tempi ristretti nei quali le varie operazioni di mercato debbono svolgersi, si ritiene preferibile che il deflusso del prodotto

acquistato avvenga utilizzando il personale di facchinaggio per il trasporto a spalle, evitando che lo stesso stazioni nelle sale di vendita.

In ogni caso è fatto divieto: - di occupare i corridoi di transito con prodotti ittici; - di depositare i prodotti acquistati negli spazi destinati alle operazioni di vendita e connesse, onde evitare intralci alle stesse; - far sostare i mezzi presso gli accessi oltre il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico; - effettuare operazioni di scarico a "singhiozzo".

Ogni venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti e qualsiasi altra operazione che sia stata richiesta dalla Direzione e/o dal veterinario di mercato, che si renda necessaria per l'effettuazione delle visite ed accertamenti di controllo.

I produttori, pescatori e conferenti e loro personale possono accedere al mercato sin dall'apertura dei cancelli (ore 3.00).

Gli astatori-commissionari e loro personale dipendente possono accedere alle ore 3,45.

Gli operatori acquirenti all'ingrosso ed al dettaglio possono accedere alle ore 4,15.

Il personale da essi dipendente o che con essi collabori per le operazioni connesse agli acquisti nonchè di trasporto dei prodotti, potrà accedere successivamente all'inizio delle operazioni di vendita (ore 4,30).

I facchini liberi, ovvero il personale delle cooperative che hanno assunto in concessione il servizio di facchinaggio, possono accedere al mercato sin dall'apertura dello stesso.

Il Direttore del mercato può, in caso di particolare e sopravvenute esigenze operative, con suo ordine di servizio, disciplinare in dettaglio dette operazioni nonchè gli orari in cui possono effettuare anche a parziale modifica delle disposizioni contenute nella presente tabella.

### **TABELLA - C**

#### **DETERMINAZIONE DEI TURNI DI VENDITA**

Il sistema di determinazione dei turni di vendita, del prodotto di produzione locale e/o di altri prodotti di diversa provenienza comunque conferiti al mercato è costituito dal sorteggio.

Il prodotto di produzione locale conferito da motopescherecci di Molfetta e sbarcato nel porto di Molfetta, ovvero affluito via terra al mercato, ha precedenza assoluta nelle vendite.

Ai fini della acquisizione del titolo di precedenza nelle vendite, per prodotto di produzione locale deve intendersi quel prodotto che, con le caratteristiche sopra riportate, abbia partecipato ai previsti sorteggi e sia presente nel mercato entro l'orario d'inizio delle vendite.

Il sorteggio è da effettuarsi alla presenza dei vigili di servizio secondo le seguenti modalità:

A) 1° Sorteggio ore 3,10 per le partite di prodotto di produzione locale sbarcato nel porto di Molfetta, con la obbligatoria presenza del Comandante o suo delegato, del M/P in lista di attesa.





B) 2° Sorteggio a seguire per le partite di produzione locale conferite via terra, con la obbligatoria presenza del proprietario e/o suo delegato e previa esibizione della bolla di accompagnamento.

C) 3° Sorteggio a seguire per prodotti conferiti di diversa provenienza.

Determinato l'ordine di successione, a mezzo dei previsti sorteggi, si potrà optare per l'astatore-commissionario prescelto ed abilitato alle vendite e conseguentemente la Direzione procederà, anche eventualmente con l'ausilio di idonea strumentazione, alla determinazione dei turni di vendita per astatore-commissionario.

Tutte le partite di prodotto ittico conferite successivamente alle operazioni di sorteggio acquisiranno il proprio turno di vendita in base all'ordine di successione

degli arrivi, sempre nei turni successivi a quelli risultanti dai sorteggi.

Le vendite del prodotto così detto d'importazione normalmente conferite da commercianti grossisti, assegnatari di posteggio, saranno effettuate, nell'apposita sala, esaurite quelle di produzione locale; in ogni caso esse non potranno avere inizio oltre le ore 6,00.

Ogni venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti e qualsiasi altra operazione che sia stata richiesta dalla Direzione e/o dal Veterinario di mercato e che si renda necessaria per la effettuazione delle visite ed accertamenti di controllo.